




# #dirittistudenti

i **diritti** degli **studenti** della scuola superiore

Alex Menietti

Con la collaborazione di  
Elena Lauretti



Smashwords

# I diritti degli studenti della scuola superiore

Alex Menietti  
Elena Lauretti

Scopri tutti gli aggiornamenti su  
[www.dirittistudenti.it](http://www.dirittistudenti.it)

Aiutaci a far conoscere il libro condividendolo  
con i tuoi amici



Fotografia: Daniele Zeri

Questo libro è distribuito con Licenza Creative Commons  
[Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)  
[Internazionale.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

**ISBN 978-14-65-71338-4**

Smashwords Edition

Prima edizione novembre 2011

Seconda edizione dicembre 2014

## GLI AUTORI


Alex Menietti è un esperto di diritto scolastico ed è stato il primo in Italia a offrire consulenza online agli studenti. Vanta il lancio di alcune delle inchieste giornalistiche più importanti degli ultimi anni, oltre ad avere numerose citazioni su quotidiani e agenzie stampa, tra cui Ansa, Corriere della Sera e Tgcom24. Laureato in consulenza del lavoro e, con lode, in comunicazione pubblica.

Mail: [alexmenietti@gmail.com](mailto:alexmenietti@gmail.com)



Elena Lauretti è una giurista. In passato ha curato la rubrica "Diritti a portata di banco" su un noto sito per studenti, offrendo anche consulenza online sul tema del diritto scolastico. Attualmente lavora in ambito fiscale, dopo aver

dedicato i primi anni di attività al ramo civile.  
Laureata con lode in giurisprudenza.



# Prefazione

*A cura del Prof. Luca Piergiovanni*

Autore del progetto Chocolat 3B, vincitore della Medaglia  
d'Argento del Presidente della Repubblica

*"La responsabilità disciplinare è individuale: non si possono mettere le note di classe se gli studenti non sono tutti coinvolti".* Quello appena citato è solo uno dei tanti diritti che, troppo spesso, sono ignorati dal comparto scuola, studenti compresi. Richiamati continuamente a svolgere i loro compiti e a rispettare quotidianamente determinati doveri – seguire le lezioni, avere rispetto del personale scolastico e dei materiali di studio e via dicendo – sono gli studenti stessi a non essere al corrente di tutta una serie di diritti riconosciuti loro dalla normativa vigente.

In un linguaggio fluido e diretto, corredato di

note giuridiche e “domande e risposte” che hanno il pregio di chiarire immediatamente ogni dubbio e di mettere a fuoco le tematiche più importanti, questa guida per lo studente ci conduce attraverso quelli che sono i diritti e i doveri di chi vive la scuola. Un’opera fondamentale, che è andata componendosi nel tempo grazie agli sforzi proprio di uno studente che ha sempre cercato di rappresentare al meglio i compagni. E anche se oggi, a quell’entusiasmo giovanile pieno di slanci e insieme di comprensibili incertezze, è subentrata una più fiduciosa consapevolezza dei propri mezzi e una più matura professionalità, in Alex Menietti - autore di quest’opera - io scorgo ancora quella fiammella della passione che in molte occasioni lo ha spinto alla realizzazione di importanti attività e che in questo caso specifico lo ha portato a comporre uno studio significativo, che getta la luce in

maniera definitiva su quei diritti spesso disattesi dalla scuola. Questa nuova edizione del libro si arricchisce inoltre della firma di Elena Lauretti, che ha aggiunto importanti note tecniche e approfondimenti giuridici, utili a rendere il testo più preciso e più vicino non solo agli studenti, ma anche a chi - come lei - studia quotidianamente il diritto.

Da insegnante, ho sempre cercato di presentare ai miei alunni quali fossero le regole da rispettare, ma anche quei diritti che potessero essere loro di aiuto per affrontare serenamente la vita scolastica. Entrare in una classe è infatti come aprire la porta su un mondo pieno di speranze, attese e possibilità, dove i ragazzi troppo spesso intimoriti da atteggiamenti basati sull'autorità anziché sull'autorevolezza, aspettano solo di essere presi per mano e aiutati a diventare adulti. Per questo motivo al centro

del patto educativo è collocato lo studente, quello studente con il quale mi sono sempre sforzato di instaurare un rapporto di rispetto e stima reciproci, motivando le scelte di studio e l'acquisizione di competenze utili per la vita, all'interno di un contesto scuola ancora troppo convinto che *“la disciplina sia una parte costituente dell'apprendimento”*, come afferma l'intellettuale e ricercatore Roger Schank nei suoi *Dieci grandi errori dell'educazione*.

Per questo, *I diritti degli studenti della scuola superiore* può essere considerato con ragione un tassello basilare verso un'importante presa di coscienza da parte dei giovani, unici veri protagonisti dell'ambiente-scuola: insieme a un elenco di doveri da assolvere, esiste anche tutta una serie di diritti da esercitare. Primo fra tutti e di valore indiscutibile, il diritto alla libertà di apprendimento, che tutti noi educatori non

dovremmo tradire mai.

1

# Le basi dei diritti degli studenti

2 RUP100

465 3 RUP100



Di tanto in tanto, su Facebook, dei miei amici pubblicano una vignetta molto simpatica, disegnata da Emmauel Chaunu. Se non l'avete mai vista, cercatela su Google Immagini, la troverete facilmente. In una prima immagine - datata 1969 - due genitori si trovano a scuola davanti al figlio, che viene duramente rimproverato per una nota datagli dall'insegnante: "*Che cos'è questa nota?*". Gli sguardi dei genitori sono severi, il figlio è a testa bassa, mentre l'insegnante si gode la scena. In una seconda immagine, accanto alla prima, si nota la stessa scena quarant'anni dopo, nel 2009. In questo caso i genitori urlano infuriati all'insegnante: "*Che cos'è questa nota?*". Stessa frase, ma a ruoli invertiti: perché questa volta è l'insegnante a essere a testa bassa, con il ragazzo punito che si gode la scena con il sorriso sulle labbra.

Questa vignetta dimostra come lo studente sia sempre più oggetto di attenzioni. Da parte dei genitori, così come da parte dei media e del legislatore. La fiducia nell'istituzione scolastica è andata sempre calando con il passare del tempo, e se prima si credeva senza il beneficio del dubbio negli insegnanti, ora si tende a essere molto diffidenti nei loro confronti. In una situazione simile, è dunque dovuto intervenire lo Stato, affinché fosse la legge a regolare i confini tra cosa è corretto e cosa no. Nel corso degli anni le leggi inerenti al mondo scolastico si sono sempre più evolute, divenendo ogni giorno più complete e, se vogliamo, più complesse. Questa evoluzione ha portato al riconoscimento di specifici diritti e doveri anche per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, argomento centrale di questo libro. Se nei prossimi capitoli cercheremo di fare una panoramica sulle varie leggi che possano

suscitare interesse soprattutto agli occhi dei giovani, in questo primo capitolo getteremo le basi dei diritti degli studenti. Faremo riferimento al DPR 249/98, che contiene numerose informazioni che ancora oggi sono ignorate in molte scuole.

Prima di proseguire nella lettura, però, è necessario spiegare il significato di tre termini in particolare, poiché potrebbero disorientare i lettori. Con dirigente scolastico intendiamo quella figura a capo delle singole scuole: fino al 2000 era chiamata preside e da allora, nelle sue mani, si concentrano maggiori poteri. Anche quello che in passato era conosciuto come provveditorato ha cambiato nome: ora è l'ufficio con competenza per ambiti territoriali (AT), e in una scala gerarchica sta sopra alle singole scuole e sotto all'Ufficio Scolastico Regionale (USR), oltre ovviamente al Ministero dell'Istruzione.

Infine, con "scuola secondaria di secondo grado" intendiamo molto semplicemente la scuola superiore. Solitamente - quando parlo - preferisco usare i termini più conosciuti per semplificare le cose, ma in un libro che parla di leggi la precisione è di vitale importanza: quindi appuntatevi queste premesse e perdonatemi.

## Il Dpr 249/98... comma per comma

Il più importante di tutti i provvedimenti che prenderemo in esame è una disposizione del 1998, recante lo “statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”. Stiamo parlando del DPR 249 del 24 giugno 1998. Questo testo è diviso in 5 articoli, che corrispondono rispettivamente a vita nella comunità scolastica, diritti, doveri, disciplina, impugnazioni e disposizioni finale: da notare che nessuno di questi punti deve essere trascurato, in quanto tutti molto importanti. Visto che questa sarà la legge su cui si baseranno anche i ragionamenti per la comprensione delle altre leggi inerenti gli studenti, la analizziamo in maniera approfondita, riportando un po' di commi per volta, commentati.

### **Art. 1 (Vita della comunità scolastica)**

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà

di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Questo primo articolo è interessante per notare il funzionamento della scuola e gli obiettivi che si prefigge, andando ben oltre ai semplici aspetti formativi. Nella scuola, lo studente deve accrescere anche caratterialmente, deve imparare le materie di studio non solo studiandole in modo mnemonico dal libro ma anche conducendo ricerche e parlando con i propri insegnanti. Questo **rapporto di cooperazione tra studente e insegnante** viene ribadito anche al terzo comma, quasi a evidenziarne l'importanza. Purtroppo però, nelle nostre scuole, non sempre c'è un rapporto di cooperazione che permette un confronto tra le due parti: molti insegnanti preferiscono spiegare

per tutta la lezione, dando veramente poco spazio al dibattito e alle eventuali ricerche. Questo non dev'essere per forza di cose un male, tuttavia permettere ai ragazzi di portare avanti con un minimo di individualità le materie, può permetter loro di appassionarsi e di apprendere una maggior quantità di nozioni. Non è necessario niente di complicato. Chiedere agli studenti di approfondire un argomento a scelta, per esempio: è una richiesta che viene fatta anche all'Università e che, solitamente, produce buoni risultati.

Tornando all'articolo, è da notare anche l'importanza del quarto comma: **la libertà d'espressione**. Ogni studente, come ogni insegnante, può esprimere il proprio pensiero su qualsiasi tematica, e non ci dev'essere alcuna barriera ideologica. Collegando questo comma alla realtà di tutti i giorni, si può pensare alla

barriera ideologica correlata all'espressione della propria fede politica: a tal proposito vorrei però fare un passo indietro, e differenziare il discorso a seconda che si parli di insegnanti o di studenti. Nel primo caso, proprio per i commi visti in precedenza, secondo i quali è necessario sviluppare il senso critico negli studenti, è necessario che l'espressione dell'opinione non risulti un indottrinamento: si deve far capire anche agli studenti che non capiscono nulla di politica che un'eventuale opinione politica espressa è solo una delle tante idee che si possono avere, e che non dev'essere considerata la verità assoluta. Le stesse motivazioni devono portare i docenti a criticare in modo costruttivo anche le idee politiche espresse degli studenti: far capir loro che non esiste uno schieramento giusto e uno sbagliato, ma che uno può però calzare meglio le proprie idee. Diciamo un grosso sì alla politica portata dagli studenti: è

invece meglio maneggiare con cura quella portata dagli insegnanti.

Il secondo articolo della legge, trattante i **diritti degli studenti**, recita così:

**Art. 2 (Diritti)**

1. Lo studente ha diritto a una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

E' facile notare che il prima comma evidenzia le necessità di dar spazio agli studenti nello

svolgimento delle ricerche e di evitare l'indottrinamento. Possiamo dire che questa è una formalizzazione dell'articolo precedente, che diventa così anche un diritto degli studenti. I due commi successivi riguardano invece lo studente di fronte alla vita scolastica: **non devono esserci ostacoli nel confronto** con altre figure, siano esse professori o dirigente scolastico; inoltre lo studente ha **diritto a essere informato** sulle decisioni e sulle norme riguardanti la scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri

punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati a esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

Oltre ai dettagli sulla partecipazione attiva degli studenti all'interno della scuola, anche tramite referendum (solo se con l'accordo del dirigente scolastico), in questi commi è di particolare importanza notare il tema della **valutazione**. Questa, infatti, **dev'essere trasparente e tempestiva**: la verifica che avete fatto in classe deve cioè essere corretta in tempi brevi, per permettere agli studenti di ricordare le motivazioni che li hanno spinti a commettere eventuali errori.

## Domanda & Risposta



**Il dirigente scolastico (o i professori) non hanno voluto comunicarci i voti delle verifiche o degli scrutini dicendo che devono far così per non violare la privacy. E' giusto?**

Assolutamente no. Oltre alla legge di cui abbiamo parlato in questo capitolo, c'è anche la legge 241 del 1990 a spiegare meglio il tema, per quanto riguarda la Pubblica Amministrazione: è garantito il diritto di pieno accesso agli interessati. Inoltre il Garante, il 6 settembre 2011, ha emanato un comunicato stampa proprio a tal proposito, per dire che tutte le valutazioni che vengono date a scuola sono pubbliche. Niente violazioni di privacy, dunque.

**Il voto assegnato, inoltre, deve essere motivato** (anche su richiesta dello studente). Quante volte è invece accaduto di vedere qualche professore che tarda periodicamente nella correzione dei compiti? E quante volte si nota anche che a compiti pressoché identici corrispondano valutazioni differenti? In questi

casi è proprio il comma appena letto a tutelare lo studente.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

Nel sesto comma si passano ad analizzare le **attività integrative ed extra-curricolari**. La differenza tra le due, consiste nella loro programmazione: nel primo caso le attività rientrano nell'orario scolastico, nel secondo no. Di particolare interesse per gli studenti possono

essere proprio questo secondo tipo di attività, in quanto consentono approfondimenti e recuperi: a tal proposito vengono in aiuto altre due norme, il D.P.R. 567/96 e il D.P.R. 268/07, di cui però parleremo più avanti.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
  - a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
  - b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
  - c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
  - d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
  - e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
  - f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

L'ottavo comma presenta alcuni dei compiti fondamentali che devono essere assolti dalla scuola. Si parla così dell'**ambiente scolastico**, che deve permettere agli studenti di accrescere sia dal punto di vista formativo (con professori preparati, “di qualità”) sia dal punto di vista educativo. Si parla del diritto ad avere attività integrative, come già descritto al comma precedente: la scuola deve dunque impegnarsi a organizzarle, anche su invito degli studenti stessi. Allo stesso modo devono anche essere organizzati corsi di recupero e si deve dare la possibilità allo studente di avere un'**assistenza psicologica** (in linea teorica, quindi, mettere a disposizione uno psicologo). La scuola deve anche garantire **l'igiene e la sicurezza** degli ambienti, tema particolarmente critico (lo approfondiremo nei prossimi capitoli), e deve fornire una strumentazione tecnologica adeguata al corso di studi: per fare un esempio,

in un corso di geometri dovranno esserci computer che possono permettere la progettazione tramite apposito software.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Gli ultimi due commi dei diritti regolamentano infine le assemblee studentesche. O meglio, ne stabiliscono i principi base, lasciando i dettagli della regolamentazione ai singoli istituti.

## Per approfondire

Ad approfondire il tema ci pensa il D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994. Qui infatti viene stabilita la possibilità da parte degli studenti di indire un'assemblea di istituto e una di classe al mese: la prima di durata massima "delle ore di lezione di una giornata" (fate lezione dalle 8 alle 13? L'assemblea potrà dunque essere indetta in quelle 5 ore), la seconda di due ore. Eventuali altre assemblee di istituto potranno essere indette al di fuori degli orari di lezione, purché ci sia la disponibilità dei locali.

**Art. 3 (Doveri)** 1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.

4. Gli studenti sono tenuti a osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei

singoli istituti.

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Per quanto riguarda i **doveri**, quelle elencate sono le regole che ogni studente si sente ripetere quasi quotidianamente. Bisogna seguire le lezioni, svolgere i compiti, portare rispetto verso il personale scolastico, avere un comportamento corretto, seguire le disposizioni della scuola, utilizzare in modo corretto tutto ciò che è della scuola (dai locali ai computer) e contribuire a rendere accogliente l'ambiente scolastico (quindi non si devono lasciare rifiuti in giro, si deve cercare di non sporcare, ecc). Da notare che si invitano gli studenti a portare per il personale scolastico lo stesso rispetto che chiedono per loro

stessi: pertanto, almeno in linea teorica, anche gli insegnanti dovrebbero rivolgersi agli studenti con il "lei". Nei miei cinque anni di studio per arrivare al diploma ho avuto solo un'insegnante che ci dava del "lei": vi garantisco che era quella che rispettavamo di più. Questo vuol dire che dovete esigerlo? No. Almeno non secondo me.

Dall'articolo numero 4 si fa riferimento invece al DPR 235/07, emanato dal Ministro Fioroni, che va a sostituire tutti gli articoli presenti nel precedente decreto.

#### **Art. 4 (Disciplina)**

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti a irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

Questa prima parte di articolo è estremamente importante in relazione a un grande problema che non si è mai risolto nel corso degli anni: il tema del bullismo e del comportamento in classe. Scopriamo così che ogni provvedimento preso nei confronti degli studenti deve avere finalità educativa e **la responsabilità disciplinare è personale.**

## Domanda & Risposta



### **Possono essere messe le note di classe?**

No, proprio perché la responsabilità disciplinare è personale. La nota dev'essere data solo a chi si è comportato in modo errato; se è il caso, dopo avergli chiesto le sue motivazioni.

Le sanzioni devono sempre essere convertibili in attività in favore della comunità scolastica. Riguardo l'influenza del proprio comportamento

nelle valutazioni, è stata apportata un'ulteriore modifica dal Ministro Gelmini con DPR 122/09, per cui il comportamento è diventato un parametro utile alla valutazione dello studente.

Nella seconda parte dell'articolo, si passa poi ad analizzare le possibili sanzioni disciplinari con le rispettive responsabilità.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di

allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

In tutti questi casi, a ogni modo, **lo studente ha diritto a fare ricorso**. Le modalità le vediamo nell'articolo successivo.

#### **Art. 5 (Impugnazioni)**

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, a un

apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e

da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

Con quest'ultimo articolo si è istituito un **nuovo organo di garanzia** all'interno della scuola, con il compito di decidere sui ricorsi alle sospensioni e sulle violazioni dei diritti. Nel caso di violazioni a questa legge, in particolare, il ricorso non termina all'interno della scuola, ma approda nell'ufficio scolastico regionale di competenza. Qui sarà un'apposita commissione a decretare quale delle due parti ha ragione e, a seguire, il Direttore dell'U.S.R. darà la sua sentenza, che deve obbligatoriamente tener

conto di quella dell'organo che s'è espresso precedentemente.

**Art. 5 bis (Patto educativo di corresponsabilità)**

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

**Art. 6 (Disposizioni finali)**

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti

nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.


2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.

L'articolo 5 bis è stato introdotto nel 2007, al fine di rendere più chiari i compiti che vanno attribuiti agli studenti, alla scuola e alle famiglie. Sebbene non ci soffermiamo su questo articolo - così come su quello successivo - ho ritenuto opportuno citarlo ugualmente per completezza.


## Domande e risposte

◀ Alcuni miei diritti sono stati violati. Cosa devo fare?


Manda una lettera in cui descrivi dettagliatamente quello che è successo al tuo dirigente scolastico e, per conoscenza, anche al tuo Ufficio Scolastico Regionale di appartenenza. Per conoscere l'U.S.R. più vicino alla tua scuola, puoi consultare il sito del Ministero dell'Istruzione.




Ho parlato dei miei diritti violati con il dirigente scolastico, ma non ha fatto nulla. Come devo comportarmi?



Spesso si preferisce parlarne perché c'è un contatto più diretto ma, purtroppo, non resta mai nulla di “ufficiale” dopo la chiacchierata. Inviando una lettera, invece, appena questa arriva a scuola dev'essere protocollata e diventa dunque un documento ufficiale che non può essere ignorato. Segui quindi quanto scritto alla domanda precedente.



Nella mia scuola ci sono problemi di sicurezza. Chi è il responsabile?



In base al D.Lgs. 165/01 il dirigente scolastico assume il ruolo e i compiti che la legge assegna al datore di lavoro. E' pertanto lui il responsabile in termini di sicurezza. Tuttavia non può intervenire in modo diretto con interventi strutturali, in quanto non è di sua competenza.

Abbiamo un professore che non è capace a insegnare la sua materia e/o si comporta male durante le sue ore di lezione. E' vero che se tutti i suoi studenti firmano un foglio, lo si può far licenziare?

Assolutamente falso. E' una delle tante leggende metropolitane che girano dentro le scuole. Approfondiremo comunque il tema nel capitolo 4.

Ci hanno fissato tre verifiche nello stesso giorno, e forse anche qualche interrogazione. E' vero che non si può fare?

Purtroppo è falso. Non c'è un limite – previsto da legge - a verifiche e interrogazioni in una giornata. A questo proposito, però, alcuni Dirigenti Scolastici hanno imposto nel loro istituto un limite, per evitare di far sì che si ripetano casi di *burnout*: negli anni passati è accaduto che alcuni ragazzi si siano suicidati a causa del troppo stress dovuto alla scuola.



## Il riassunto in 5 punti

◀ I compiti in classe vanno corretti tempestivamente e dev'essere fornita una spiegazione del voto.

◀ La scuola deve garantire corsi di recupero e un supporto psicologico, visto che ha anche una funzione educativa.

◀ La responsabilità disciplinare è individuale. Le note vanno messe solo a chi sbaglia, non a tutta la classe.

La vita a scuola si basa sulla libertà d'espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale: niente discriminazioni e punizioni, dunque, per chi manifesta in modo corretto le sue idee.

Se si viene sospesi da scuola, si può fare ricorso. E' anche stato introdotto un organo proprio per valutare i ricorsi alle sospensioni, in tutte le scuole.



2

# Appunti sparsi sui diritti

2 RVP100

465 3 RVP100



Ora che abbiamo gettato le basi dei diritti degli studenti, approfondiamo la materia tirando in ballo numerose altre leggi che riguardano - in modo diretto o indiretto - gli studenti. Si tratta di informazioni sui temi più disparati, dall'uso del cellulare alle "okkupazioni", dal bullismo ai crediti formativi. A volte gli approfondimenti esamineranno a fondo le leggi, altre volte parleranno di quei casi di cronaca rimbalzati sui giornali negli ultimi anni.

Prima di cominciare è però bene notare che due dei principi base della nostra istituzione scolastica sono l'eguaglianza e l'imparzialità. Abbiamo notato queste due caratteristiche già nello Statuto degli Studenti, ma un'ulteriore sottolineatura di quest'importanza ci viene data dalla precedente L273/95. Non ci devono essere discriminazioni nell'erogazione del servizio scolastico dovute a sesso, razza, etnia, lingua,

religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socio-economiche. Inoltre, i soggetti che offrono servizio nelle scuole, devono agire secondo i criteri dell'obiettività e dell'equità. Sebbene questi principi sembrano scontati, le polemiche che sono nate negli anni dimostrano tutt'altro. Partiamo da qui per ripercorrere alcuni dei casi di cronaca che hanno fatto più clamore sui media.

Iniziando con l'uguaglianza, si può ricordare la polemica nata nel gennaio 2008 sul diritto dei bambini immigrati clandestini a usufruire del servizio scolastico. Il Ministro Fioroni, da una parte, riteneva che questo diritto fosse universale e che andasse garantito a tutti. L'ex Ministro Moratti, dall'altra, riteneva invece che essere clandestini sia un particolare *status* e, quindi, per nulla discriminante. La polemica continuò per giorni, finché ebbe la meglio

l'allora Ministro Fioroni.

Non c'è solo la questione dei clandestini a essere delicata, in quanto periodicamente rimbalza sui giornali anche qualche polemica riguardante le fedi religiose: solitamente si parla del crocefisso appeso in classe. Bene, dopo un'infinità di casi di cronaca - molti dei quali terminati nei tribunali - nel 2011 la Corte Europea si è espressa a favore della possibilità d'affissione del simbolo religioso. Questo perché il crocefisso non esprime solo un significato religioso, ma anche *"identitario [...], frutto e simbolo dell'evoluzione storica della comunità italiana e di un'antichissima e ininterrotta tradizione ancora oggi attuale e fondata sui principi e sui valori democratici e umanitari delle civiltà occidentali"*. Di fatto, la Corte ha stabilito che l'oggetto in questione non lede il principio di libertà religiosa. Non solo. Io ci tengo a evidenziare

anche la laicità del nostro Stato. Laico significa che si abbracciano tutte le ideologie. L'involuzione linguistica, dovuta spesso alla politica, sta invece provando ad accostare il significato di laico a quello di ateo, che è diametralmente opposto. Essendo il nostro Stato laico, vuol dire che non è prevista un'unica religione specifica che può essere abbracciata, al contrario di altre. La laicità dello Stato consiste proprio nel rispetto di ogni confessione: sia essa il cattolicesimo, l'ebraismo, l'islamismo o qualsiasi altra (a patto che si rispettino le leggi). Perché non appendere quindi il crocifisso, piuttosto che qualsiasi altro simbolo religioso? Cerchiamo di tenere aperte le nostre menti, non chiuse.

## Per approfondire



Il tema dei simboli religiosi tra i banchi di scuola è stato oggetto di numerosi casi di cronaca negli anni Duemila. In particolare possiamo ricordare tre casi che hanno ottenuto parecchia attenzione:

- ✓ Nel 2001 la mamma di due studenti di una scuola media di Abano Terme (Pd) cominciò una battaglia legale contro l'esposizione a scuola del Crocefisso che durò dieci anni, portando proprio alla sentenza della Corte Europea citata in queste pagine.
- ✓ Nel 2003 Adel Smith, musulmano attivo politicamente, rimosse il Crocefisso da una scuola elementare di Ofena (Aq), suscitando molto clamore visto anche il contrapporsi di due diverse religioni, per una delle prime volte in Italia in seguito agli attentati dell'11 settembre 2001.
- ✓ Nel 2008 un Crocefisso venne rimosso da una scuola superiore di Ivrea (To): in questo caso fu un'insegnante a farlo. Il consiglio d'istituto si mosse per riammettere subito il simbolo religioso, con un voto unanime.

Uscendo dai temi dell'uguaglianza e delle

confessioni religiose, la polemica molto più spesso riguarda l'imparzialità. Non è difficile incontrare insegnanti che danno un voto più alto del meritato perché quello studente è sempre stato il migliore della classe, o perché sono particolarmente in sintonia con loro. Si tratta dell'effetto Pigmalione, la “profezia che si autorealizza”, fenomeno psicologico particolarmente interessante quanto preoccupante. Se un insegnante ritiene che uno studente sia meno intelligente degli altri, lo tratterà inconsciamente come tale. Lo studente recepirà il messaggio decifrando il comportamento dell'insegnante e, col passare del tempo, finirà col diventare come l'insegnante lo immaginava. E' una sorta di circolo vizioso che, nella maggior parte dei casi, non ha un esito positivo.

Se il problema con i professori non fosse dei

singoli ma dell'intera classe, le domande potrebbero invece essere: un insegnante può non dare il 10 nelle sue verifiche? Se una verifica va male a tutta la classe, si deve ripetere? Che cosa devo aver fatto per rischiare di non avere il 6 in condotta? A queste e a molte altre domande cercherò di dare risposta nelle pagine di questo capitolo.

## Cellulari in aula

Da qualche anno a questa parte, sono uno dei problemi più grandi per gli insegnanti. Non c'è più bisogno di bigliettini da passarsi sotto al banco, qualche *escamotage* per reperire le risposte al compito in classe dal vicino di banco, o una partita di tris per far passare il tempo... ora al centro di ogni accusa c'è sempre lui, il cellulare. Perché con lo smartphone si può usare Whatsapp e messaggiare con tutti i compagni in contemporanea, perché con la connessione a internet in un attimo si trova la soluzione a qualsiasi compito, e perché certe *app* sono tremendamente belle! Così, per un motivo o per l'altro, in molte scuole s'è deciso di bandire il cellulare. Alcuni insegnanti passano addirittura studente per studente a raccogliarli tutti, per poi restituirli a fine lezione. Che cosa prevede la legge a tale proposito?

E' evidente, innanzitutto, che il cellulare abbia permesso una grande immediatezza nella comunicazione tra le persone. In caso di un'emergenza di qualsiasi tipo, si può essere contattati (o contattare qualcuno) in pochi secondi, senza dover aspettare minuti su minuti. Esempio: uno studente si fa seriamente male durante una lezione. O usa il cellulare per chiamare i soccorsi e i genitori, o si deve chiamare qualcuno in segreteria, che chiamerà poi al telefono i soccorsi e i genitori, dopo che gli è stato comunicato il numero. Stessa cosa anche nel caso contrario. Se un genitore dovesse dare al figlio un'informazione urgente, o chiama in segreteria, aspetta che qualcuno vada a chiamare il figlio in aula facendolo andare al telefono e dandogli poi l'informazione dovuta, oppure lo cerca sul cellulare. L'utilità del telefonino non può essere messa in dubbio.

**Cosa ne pensa il Ministero?** E' proprio in questa direzione, infatti, che si muove anche la legge: da applicare è sempre il DPR 249/98, che però viene chiarito dalle linee guida emanate dal Ministro Fioroni in data 15/03/07. Secondo il Ministero, quindi, *"l'uso dei cellulari da parte degli studenti, durante lo svolgimento delle attività didattiche, è vietato. Il divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti. La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni. Si ribadisce che le sanzioni disciplinari applicabili sono individuate da ciascuna istituzione scolastica autonoma all'interno dei regolamenti di istituto nella cultura della legalità e della convivenza civile"*. Probabilmente, leggendo una prima volta questa parte di circolare, non si è notato il vero significato.

Innanzitutto si parla dell'“uso”: questo vuol dire che a scuola il cellulare può essere portato, e può anche essere tenuto acceso (purché senza suoneria né vibrazione, per evitare di disturbare). L'unica cosa vietata è l'utilizzo: niente Whatsapp, Facebook, telefonate, o quant'altro. Però attenzione: la circolare specifica altresì che questo divieto è imposto solo durante le attività didattiche, quindi durante l'intervallo siete liberi di utilizzarlo. Nel caso in cui ci sia una situazione problematica conosciuta, per cui ci sia bisogno di un aggiornamento con l'esterno, è necessario richiedere al docente di turno di poter tenere il cellulare a portata di mano e poterlo utilizzare nel caso si renda necessario. Attenzione: lo stesso divieto che abbiamo visto per gli studenti è previsto anche per i docenti. Lo prevede la circolare del Ministero dell'Istruzione n. 362 del 25/08/1998.

## Domanda & Risposta



### **Posso scattare fotografie a scuola e metterle su Facebook?**

Si e no. Puoi fotografare le aule, i corridoi, le infrastrutture e farne tutto quello che vuoi. Se però fotografi altri ragazzi a scuola, hai bisogno del loro consenso per poterli mettere online (se sono minorenni, il consenso deve arrivare dai genitori). Stesso discorso per i tuoi professori, i bidelli e qualsiasi altra persona ritratta: senza il loro consenso, la foto non s'ha da fare. Tanto meno caricarla su Facebook o altri siti internet.

Trattiamo nel paragrafo che segue il sequestro del cellulare o di altri beni dello studente, con eventuale perquisizione.

## Sequestri e perquisizioni

Sebbene l'argomento possa sembrare distante dalla vita degli studenti, è uno dei temi più caldi degli ultimi anni. Si pensi ai telefoni cellulari sequestrati per una o più ore, a volte consegnati al dirigente scolastico, e in alcuni casi ritirabili solo dai genitori. In altri casi il docente cerca addirittura il cellulare nello zaino dello studente. Approfondiamo il tema partendo dalla Costituzione, e in particolare dall'articolo 13:

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità e urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida

nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Un docente non può mai perquisire uno studente, per cercargli per esempio il telefono cellulare. Anzi. Gli insegnanti sono pubblici ufficiali, e come tali hanno ulteriori responsabilità che si collegano a quest'argomento. L'articolo 609 del codice penale prevede che:

Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, esegue una perquisizione o un'ispezione personale, è punito con la reclusione fino a un anno.

**Quando può esserci una perquisizione?** Solo in pochi casi particolari agli insegnanti è consentito

di perquisire i propri studenti: in caso di flagranza di reato (per esempio, il professore vede uno studente rubare un cellulare e metterselo nello zaino) oppure se c'è la necessità di evitare un pericolo grave (vede un coltello spuntare da uno zaino).

## Per approfondire

Il tema, purtroppo, non è però così facile come sembra. La giurisprudenza ci insegna che in alcuni casi viene consentita la perquisizione: per esempio per verificare chi abbia commesso un furto. E' questo il caso di una scuola elementare, in cui le maestre hanno controllato zaini e tasche degli alunni per trovare chi avesse sottratto dei soldi a una bidella. La vicenda finì con la condanna di un'insegnante, ma solo perché fece spogliare i bambini (lasciandoli in mutante) per proseguire nel controllo. La sentenza è della Corte di Cassazione, è la n. 47183 del 27 novembre 2013.

Senza perquisizione, **l'insegnante può**

**comunque sequestrare il telefono cellulare a uno studente?**

Secondo il Ministero dell'Istruzione sì, ma solo durante le ore di lezione. La circolare in cui si prevede il sequestro è la n. 30 del 15 marzo 2007.

È dunque necessario che nei regolamenti di istituto siano previste adeguate sanzioni secondo il criterio di proporzionalità, ivi compresa quella del ritiro temporaneo del telefono cellulare durante le ore di lezione, in caso di uso scorretto dello stesso.

Da notare che a fine lezione il cellulare dovrà comunque essere restituito allo studente.

## Crediti scolastici e formativi

Un tema su cui spesso c'è incertezza tra gli studenti è anche quello dei crediti scolastici e di quelli formativi. Innanzitutto: qual è la differenza tra i due? I crediti scolastici sono i crediti che ci si porta all'esame di Stato, guadagnati con la media ottenuta nelle ultime tre classi del percorso di studi. I crediti formativi, invece, sono quelli che si guadagnano facendo attività extra-curricolare: ovvero seguendo iniziative culturali, artistiche e ricreative; con la formazione professionale e il lavoro; dedicando tempo ed energie ad ambiente, volontariato, solidarietà, cooperazione e sport.

Cominciamo parlando dei **crediti scolastici**. Sono al massimo 25 (lo prevede il DM 42/07): se ne possono guadagnare al massimo 8 in terza, 8

in quarta e 9 in quinta, seguendo questa tabella (la “M” sta per media dei voti).

| <b>Media</b>    | <b>III<br/>anno</b> | <b>IV<br/>anno</b> | <b>V<br/>anno</b> |
|-----------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| $M = 6$         | 3-4                 | 3-4                | 4-5               |
| $6 < M \leq 7$  | 4-5                 | 4-5                | 5-6               |
| $7 < M \leq 8$  | 5-6                 | 5-6                | 6-7               |
| $8 < M \leq 9$  | 6-7                 | 6-7                | 7-8               |
| $9 < M \leq 10$ | 7-8                 | 7-8                | 8-9               |

Come vediamo questa tabella prevede un intervallo di punti assegnabili a seconda della media. Come facciamo a sapere se, avendo per esempio la media del 7,5 in quarta, si ha diritto a

5 o 6 punti? La legge stabilisce, innanzitutto, che allo studente promosso alla penultima o all'ultima classe del corso di studi con un debito formativo debba essere assegnato il valore minore della fascia. Chi ha frequentato il terzo o il quarto anno ottenendo dei debiti, avrà quindi per il momento il valore più basso. Il punto mancante può però essere integrato l'anno successivo, nel caso in cui sia recuperato il debito: da tenere conto che la decisione spetta al consiglio di classe.

## Domanda & Risposta



**E' vero che il voto di educazione fisica non concorre alla media per assegnare i crediti scolastici?**

No, sbagliato. Era prevista l'esclusione del voto dell'educazione fisica nel 1994, con l'articolo 304 del decreto legislativo n. 297. Ora questo articolo non è più in vigore, in quanto è stato abrogato dal DPR 122/09.

Nel caso in cui invece non ci siano debiti formativi in ballo, entrano in gioco altri fattori: “l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari e integrative ed eventuali crediti formativi”.

Nella realtà delle cose, però, non in tutte le scuole si segue scrupolosamente la legge, preferendo piuttosto metodi organizzativi differenti: così c'è la scuola che dà il massimo dei crediti a tutti quelli che non hanno avuto un debito, c'è chi dà il massimo dei crediti a chi ha svolto attività extra-curricolare, e così via. Solitamente queste pratiche sono adottate per agevolare lo studente e per dare una valutazione la più possibile oggettiva, ma qualora avvenissero delle irregolarità, è sempre bene notare cosa dice realmente la legge.

Passando ai **crediti formativi**, a questo punto, è facile aver già capito la loro utilità. Servono solo a integrare il credito scolastico, qualora il consiglio di classe preferisse dare la valutazione più bassa nella fascia in cui si rientra, e solo nel caso – come già detto – in cui non si abbiano debiti. E' bene evidenziare che è inutile fare mille attività al di fuori della scuola solo per alzarsi il punteggio della maturità: al massimo si può ottenere un punto all'anno. Non di più.

Nel caso di candidati esterni, non si tiene in considerazione della tabella precedente: gli studenti in questione sostengono l'esame preliminare alla presenza del consiglio di classe, che stabilisce i crediti da attribuire.

## Scioperi e "okkupazioni"

Quello dello sciopero è uno dei momenti più adorati da tutti gli studenti. Sfruttato a volte per rivendicare un proprio diritto, altre volte come scusa per saltare un giorno di lezione. Innanzitutto è bene precisare che lo sciopero studentesco non è previsto dalla legge. E' infatti qui che nasce il primo dubbio di molti studenti: l'articolo 40 della Costituzione prevedere il diritto allo sciopero, ma vale anche per gli studenti? La risposta è molto semplice: no. L'articolo 40, infatti, enuncia che "il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano". L'unica legge intervenuta in seguito, che quindi regola il diritto di sciopero, è la n. 146 del 1990 (integrata dalla L 83/2000) ed è volta a disciplinare soprattutto i servizi pubblici essenziali: leggendola, è facile notare che si dà per sottinteso che si parli sempre e comunque di

lavoratori. Pertanto lo sciopero studentesco, e la conseguente manifestazione, non sono per nulla tutelati dall'ordinamento giuridico. Questo non esclude il fatto che ci si possa ugualmente assentare per motivi “personali” (quale può essere la rivendicazione di un diritto o di un'iniziativa), ma al rientro a scuola sarà necessario giustificare l'assenza. Qualora non lo si facesse, risulterà un'assenza ingiustificata.

Per quanto riguarda le “okkupazioni”, invece, il discorso è diverso. Ci sono innanzitutto molte sentenze differenti tra di loro, a dimostrazione di un po' di contrasto sul tema: è giusto o no che gli studenti si organizzino un'autogestione senza l'autorizzazione del dirigente scolastico? Secondo alcuni Giudici sì. Non essendoci alcuna legge che lo prevede, però, spetta sempre al Giudice valutare il caso (per cui c'è stata una querela), e la sentenza potrà essere differente

ogni volta che si presenta. Non solo. Gli studenti che occupano la scuola rischiano di essere querelati per due reati particolarmente gravi: occupazione di edificio pubblico e interruzione di pubblico servizio. Il primo, previsto dall'articolo 633 del codice penale, prevede come condanna fino a due anni di reclusione; il secondo, invece, è regolato dall'articolo 340 e prevede al massimo un anno di condanna, tranne che per i promotori: per loro può arrivare fino a cinque. Alla luce di questi reati possiamo dire che è sicuramente illegale – e perseguibile penalmente – occupare la scuola oltre all'orario di apertura della stessa o costringere qualche studente a saltare le ore di lezione previste. Rimane dibattuta invece la discussione sull'autogestione non autorizzata, che però è comunque sconsigliabile. Se avete delle buone idee, potete parlarne sicuramente con il dirigente scolastico per trovare con lui un

modo per portarle avanti.

## Per approfondire



La Corte di Cassazione ha espresso le proprie perplessità di fronte al reato di occupazione di edificio pubblico (art. 633 c.p.), *"poiché tale norma ha lo scopo di punire solo l'arbitraria invasione di edifici pubblici da parte di soggetti estranei e non qualsiasi occupazione perpetrata da terzi". Inoltre perché "se è, infatti, innegabile che l'edificio, nella sua struttura muraria e nelle sue attrezzature, appartiene allo Stato e, di conseguenza, non deve essere danneggiato, è altrettanto vero che la scuola [...] non costituisce una realtà «estranea» agli studenti, che contribuiscono e concorrono alla sua formazione e al suo mantenimento: nel senso, cioè, che gli studenti non sono dei semplici frequentatori, ma soggetti attivi della comunità scolastica a mezzo di una partecipazione nella gestione, che conferisce loro un ben più incisivo potere-dovere di collaborazione, di protezione e di conservazione della stessa, nonché di iniziativa per il miglioramento delle strutture e dei programmi d'insegnamento; e non sembrando, invero, configurabile un loro limitato diritto d'accesso all'edificio scolastico nelle sole ore in cui è prevista l'attività didattica in senso stretto". (Cass. Pen., sez. II, 22 febbraio 2000 n. 1044)*

Ci tengo a chiudere quest'argomento con una breve nota: spesso vengono organizzati scioperi o occupazioni per ragioni politiche. “*Questa riforma non va bene*”, “*questo Ministro sta distruggendo la scuola*” e via dicendo. Non si sono mai visti dietrofront da parte dei politici di fronte a una manifestazione, anche se nazionale: è allora davvero utile saltare delle ore di lezione? Anche il contenuto di queste proteste sono spesso discutibili: dietro, spesso, ci sono gruppi politici ben organizzati, che cercano di manovrare gli studenti a proprio piacimento, diffondendo anche falsità sul contenuto delle riforme. Non abbandonatevi a queste facili assenze, provate piuttosto ad approfondire cosa fanno realmente i politici per voi. Vedremo più avanti, nel capitolo 5, come fare.

## Voto in condotta

La valutazione del comportamento dello studente: un argomento da sempre importante all'interno della scuola, ma mai come in questi anni. Prima di valutare i criteri di giudizio, è bene iniziare approfondendo quali sono le finalità che la legge prevede per il voto in condotta. Facciamo così riferimento alla disposizione più recente inerente alla condotta, l'articolo 7 del DPR n. 122 del 22 giugno 2009.

La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado [...] si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare.

La valutazione del comportamento è decisa dal consiglio di classe e può comportare dei vantaggi o degli svantaggi agli studenti. *In primis* è bene ricordare che anche questo voto, come tutti gli altri sulla pagella, è espresso in decimi. Ciò vale a dire che il voto massimo è dieci, e la sufficienza equivale al sei. Qualora il proprio voto in condotta - alla fine dell'anno - sia insufficiente, non si viene ammessi alla classe successiva o, qualora l'ammissione serva a sostenere un esame, non lo si potrà dare. Inoltre il voto in condotta farà media con tutte le materie studiate, occasione questa per cercare di ottenere più crediti scolastici possibili.

E' bene sapere che il voto in condotta non deve riferirsi a un singolo episodio, ma deve tenere conto del comportamento dello studente durante tutto il periodo da valutare: ciò vale a dire che, in caso di qualche marachella, non si potrà

essere puniti immediatamente con una condotta insufficiente, come a volte capita di sentirsi dire dai docenti. Non solo. Si deve tenere anche conto dei miglioramenti del comportamento dello studente in riferimento alle finalità riportate prima.

## Domanda & Risposta



**Dopo che abbiamo fatto l'occupazione a scuola, i professori possono metterci il cinque in condotta?**

No, perché in questo caso il voto verrebbe utilizzato per sanzionare una condotta specifica dello studente. Il voto in condotta dev'essere un giudizio complessivo sull'andamento del quadrimestre o dell'anno, e non può quindi essere una sanzione disciplinare. Questa ipotesi non viene contemplata da nessuna legge né regolamento, e per questo motivo nel 2006 il TAR della Calabria ha dato ragione a degli studenti che avevano contestato il voto di fine quadrimestre.

**Quando si può avere la condotta**

**insufficiente?** Per prendere meno di sei, lo studente deve esser stato allontanato dalla comunità scolastica e deve esser stato responsabile di comportamenti previsti dai commi 9 e 9-bis dell'art. 4 del DPR 249/98, già citati nel capitolo 1 ma che riscrivo nuovamente per chiarezza:

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita

dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

Altro presupposto necessario per la valutazione insufficiente è la violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2 o 5 dell'art. 3 della predetta legge:

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

Solo in presenza di questi presupposti si può avere una valutazione della condotta inferiore al

sei, che dev'essere obbligatoriamente motivata dal consiglio di classe, facendo proprio riferimento a questa legge.

## Obblighi di istruzione e frequenza

Iniziamo chiarendo la differenza che c'è tra questi due termini: l'obbligo di istruzione fa riferimento al numero di anni minimi di studio, quindi una volta assolto quest'obbligo ci si può ritirare dalla scuola per mettersi a lavorare; l'obbligo di frequenza, invece, fa riferimento al numero minimo di lezioni da seguire per essere ammessi alla classe successiva.

Per chi si appresta alla lettura della legge sull'**obbligo di istruzione**, sicuramente troverà qualche problema nella sua comprensione, sicuramente non facile. Innanzitutto è bene sapere che si fa riferimento alla L 296/06 e al DM 139/07: questi stabiliscono un minimo di 10 anni di studio, finalizzati all'ottenimento di una qualifica professionale. Dal 2007, dunque, è stato innalzato l'obbligo di istruzione dai 15 ai 16

anni, che diventano dunque l'età minima per entrare nel mondo del lavoro. Come abbiamo detto, la legge esplicita che l'obiettivo per cui si è innalzato l'obbligo di istruzione è l'ottenimento di una qualifica professionale: questo – è bene evidenziarlo – è vero solo in linea teorica. Nel senso che l'obbligo di istruzione è stato aggiunto per un altr'anno per permettere agli studenti di avvicinarsi alla qualifica. Tuttavia, se qualcuno avesse perso degli anni o avesse scelto una scuola che non prevede qualifiche professionali, è ugualmente libero di ritirarsi dagli studi una volta compiuti i 16 anni, purché abbia il diploma di scuola media. Prima di quest'età è possibile lavorare solo con un contratto di apprendistato, purché si siano compiuti i 15 anni. E' inoltre da segnalare il tentativo di alcuni parlamentari di innalzare l'età dell'obbligo a 18 anni: per ora non è ancora stata approvata la modifica, ma non è detto che un giorno ci si riesca.

Se questi casi riguardano una minor parte degli studenti, sicuramente più interesse suscita la **frequenza delle lezioni**. Partiamo dal presupposto che la frequenza non solo è un diritto costituzionale (art. 34), bensì un vero e proprio obbligo per i genitori: in caso di violazione, infatti, incorrono in vere e proprie sanzioni penali (art. 731 del Codice Penale), oltre che in responsabilità giuridiche (Corte di Cassazione sez. pen., sent. 33847/07). L'obbligo di frequenza, negli ultimi anni, è diventato vincolante anche per la promozione. Bisogna frequentare almeno i tre quarti delle ore totali di lezione previste per l'anno scolastico. Com'è ovvio, sono previste delle deroghe per casi isolati: chi fa assenze documentate e continuative che non pregiudicano (a giudizio del consiglio di classe) la possibilità di procedere alla valutazione, possono essere comunque

promossi. Questo vale a dire che se uno studente dovesse avere - per esempio - problemi di salute, anche se non frequentasse i tre quarti delle ore di lezione, potrebbe comunque essere promosso.

Per quanto riguarda i lavoratori, la questione è leggermente diversa. Se parliamo di minori di 18 anni con un rapporto di lavoro diverso da quello di apprendistato, dev'essere loro garantito di poter frequentare normalmente la scuola. Nel caso in cui invece siano maggiorenni a dover lavorare e studiare, sono i contratti nazionali di lavoro a stabilire i diritti, a disposizione di tutti tranne che per i lavoratori in prova dei settori edile, legno e turismo e per i dipendenti di aziende facenti parte del settore edile, con meno di 18 dipendenti, o del turismo, con meno di 50 dipendenti. Le prime agevolazioni consentite agli studenti lavoratori riguardano gli orari di lavoro: infatti c'è il diritto a non essere inseriti in

turni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. I limiti alla frequenza variano poi a seconda del settore, ma in linea di massima si hanno a disposizione 150 ore di permessi retribuiti in tre anni per frequentare corsi e lezioni, più 120 ore di permesso non retribuito all'anno con programmazione trimestrale. Si ha inoltre diritto al permesso retribuito nel giorno d'esame (vale così anche all'Università, tranne che l'esame sia già stato sostenuto due volte in precedenza), e ad altri due nei giorni immediatamente precedenti all'esame stesso. Ci tengo però a sottolineare che ogni categoria può avere una diversa regolamentazione, di conseguenza per una maggiore precisione è consigliabile visitare la banca dati del sito [www.portalecnel.it](http://www.portalecnel.it).

## Il bullismo

Il bullismo è un problema sociale sempre esistito dentro a ogni organizzazione adolescenziale, e quindi anche nella scuola. E' sbagliato credere che il fenomeno sia nato solo negli ultimi anni: l'importanza che ha assunto il bullismo per i media dipende solo dalla grande quantità di video disponibili ora in rete. Non solo canali video creati dagli studenti che vogliono condividere le loro bravate, ma anche siti interamente dedicati a questo tema, noncuranti della privacy delle persone riprese.

Secondo Dan Olweus, uno dei maggiori studiosi del bullismo, è possibile distinguere tre caratteristiche in un comportamento colpevole di bullismo:

- ✓ Azioni individuali o collettive di tipo: fisico

(picchiare la vittima o maltrattare i suoi oggetti), verbale (insultare, deridere), indirette (spettegolare, isolare dal gruppo, e io aggiungerei la condivisione dei video su internet)

- ✓ Durata nel tempo (settimane, mesi o anni)
- ✓ La vittima non ha possibilità di difendersi

Questi tre elementi, nella vittima, rischiano di creare non pochi problemi di tipo psicologico. Gli passa la voglia di andare a scuola, perde sicurezza e autostima, rischia di compromettere il proprio rendimento. Senza approfondire ulteriormente gli studi di tipo socio-psicologico, di cui ho citato un autore che può essere un buon punto di partenza per chi volesse studiare più a fondo il tema, è invece bene valutare quali rischi corre il bullo nel caso in cui la vittima decidesse di ribellarsi.

Il primo strumento lo dà la Costituzione: all'articolo 3 è previsto che *“tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge”* e viene così affidato alla Repubblica il compito di *“rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”*. Un ulteriore passo in avanti lo fa lo Statuto, di cui al capitolo 1, che prevede i vari diritti degli studenti e le finalità della scuola. Segnalando il caso di bullismo al proprio dirigente scolastico, dunque, il bullo va incontro a un primo tipo di **sanzione**, che consiste senza dubbio in una nota. Tuttavia, se si sono verificati comportamenti violenti, la sanzione disciplinare va ben oltre: **sospensione diretta** e, nel caso in cui questa sia superiore ai 15 giorni, il bullo

molto probabilmente avrà la condotta insufficiente alla fine dell'anno, e non sarà dunque ammesso alla classe successiva. Non solo. Se i comportamenti violenti continuassero a perdurare, il bullo rischia addirittura l'allontanamento definitivo dalla comunità scolastica. Quelle esaminate fino a ora, però, sono solo le sanzioni disciplinari.

Per tutelarsi ulteriormente, infatti, è possibile **querelare il bullo**: se la vittima viene "pestata", si possono configurare i reati di percosse o lesioni (articoli 581 e 582 c.p.), se invece si vede danneggiata i propri oggetti, come il motorino o il cellulare, si parla di danneggiamento (art. 635 c.p.). In caso di insulti di particolare gravità si potrebbero realizzare i reati di ingiuria e diffamazione (articoli 594 e 595 c.p.), che spesso vanno a riguardare anche la minaccia (articoli 612 c.p.). Se questi comportamenti sono reiterati

nel tempo, si parla addirittura di molestie (art. 660 c.p.) e *stalking* (art. 612-bis c.p.). Lo strumento della querela è sicuramente molto efficace, e si può anche decidere, dopo averla sporta e aver notato che i comportamenti da parte del bullo sono cambiati, di ritirarla. In ogni caso è sempre meglio avvalersi della consulenza di un avvocato, cercando di coinvolgere fin dall'inizio i propri genitori.

Se la situazione è seria, ma non si vuole cercare un avvocato per affrontare un processo, uno strumento alternativo alla querela può essere **l'ammonimento del bullo**. Qualora uno studente sia vittima di *stalking*, si può andare dalla Polizia o dai Carabinieri chiedendo l'ammonimento del proprio persecutore. Dopo aver compilato un apposito modulo e aver portato delle prove di quanto si dice, il Questore convocherà il bullo e, se ci saranno i

presupposti, lo ammonirà. L'ammonizione è una diffida fatta al bullo: come nel calcio, è un modo per dirgli che per la prima volta viene graziato, ma se continua sarà lui l'unico a rimanerne danneggiato. Questo perché se dopo l'ammonizione il bullo proseguisse con i suoi atti persecutori, la pena diventa più severa e non è nemmeno più necessaria la querela da parte della vittima perché il bullo finisca sotto processo. Infatti, se il bullo fosse sorpreso un'altra volta a commettere questo tipo di reato, la pubblica autorità potrà procedere autonomamente alla denuncia presso la Procura della Repubblica.

## Stranieri in classe

All'inizio di questo decennio si è parlato tanto di immigrazione, e si è parlato di alcune scuole in cui pochi studenti italiani si ritrovavano in classi di quasi soli stranieri. Risultato: non solo lo svolgimento del programma scolastico risultava più lento, ma anche il processo di socializzazione risultava più difficile. E' da qui che è nata la circolare ministeriale n. 2 dell'8 gennaio 2010, da cui partiamo per analizzare il tema degli stranieri in classe. La circolare, nella parte degli obblighi, prevede quanto segue:

1. il numero degli alunni con cittadinanza non italiana presenti in ciascuna classe non potrà superare di norma il 30% del totale degli iscritti, quale esito di una equilibrata distribuzione degli allievi con cittadinanza non italiana tra istituti che insistono sullo stesso territorio;
2. il limite del 30% entra in vigore dall'anno scolastico 2010-2011 in modo graduale: viene infatti introdotto a

partire dal primo anno della scuola dell'infanzia e dalle classi prime sia della scuola primaria, sia della scuola secondaria di I e di II grado.

3. il limite del 30% può essere innalzato – con determinazione del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale - a fronte della presenza di alunni stranieri (come può frequentemente accadere nel caso di quelli nati in Italia) già in possesso delle adeguate competenze linguistiche;

4. il limite del 30% può di contro venire ridotto, sempre con determinazione del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, a fronte della presenza di alunni stranieri per i quali risulti all'atto dell'iscrizione una padronanza della lingua italiana ancora inadeguata a una compiuta partecipazione all'attività didattica e comunque a fronte di particolari e documentate complessità.

Innanzitutto pensiamo a uno dei maggiori obiettivi che si deve prefiggere lo Stato nei confronti degli immigrati: **l'integrazione**. Questa è possibile solo coinvolgendo gli stranieri, inserendoli in mezzo agli italiani, insegnando loro la cultura e le tradizioni locali.

Solo così potranno diventare veri italiani, concetto che non ritengo per forza collegato alla cittadinanza (chi ottiene la cittadinanza non è detto che si sia integrato; al contrario, chi non ha la cittadinanza non è detto che non si sia integrato). Considerato questo primo obiettivo dello Stato, è evidente che non si possa integrare uno straniero - infante o adolescente - che si trova a studiare e socializzare solo con altri stranieri. Il rischio è di avere classi “ghetto”. Imporre un tetto massimo di stranieri al 30%, significa donare la possibilità agli studenti italiani di proseguire nel normale programma didattico, pur non privandoli della possibilità di avere compagni di altre etnie; per gli stranieri, invece, la possibilità di integrarsi con i coetanei italiani e acquisire quelle conoscenze non scritte che renderanno la loro vita più serena nel nostro Paese.

Lasciando da parte il numero di studenti per classe, passiamo ad analizzare come gli stranieri siano tutelati a scuola. Tanto per cambiare è lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti a iniziare a tutelare i ragazzi: come abbiamo già scritto nel capitolo 1, *"la vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono [...]. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali."* Diverse circolari ministeriali prevedono inoltre la valorizzazione della lingua e della cultura d'origine, il rispetto delle consuetudini alimentari qualora siano diverse da quelle italiane, l'educazione interculturale e l'esistenza

di un osservatorio a riguardo presso ogni AT.

## Domande e risposte

Si può fumare a scuola?

No, nel modo più assoluto. E dal 2013, con il DL 104, non si può più fumare nemmeno nelle "aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche": quindi niente fumo nemmeno nei cortili e nei campetti dell'istituto, tanto per intenderci. Dentro a scuola non si possono fumare nemmeno le sigarette elettroniche. Tutti questi divieti valgono sia per gli studenti sia per gli insegnanti.

Qual è il peso massimo che può avere lo zaino pieno?

Non c'è alcun limite imposto da legge, anche se sul tema ci sono diverse opinioni. Innanzitutto è bene considerare che lo zaino troppo pesante può portare “solo” a mal di schiena, poiché sono esclusi in maniera quasi unanime problemi più gravi. Per quanto riguarda le opinioni sul peso massimo che può avere lo zaino, si è considerato dapprima 15 kg, poi – in maniera più precisa – si è stimato che non deve superare tra il 10 e il 20% del peso del ragazzo. L'unica

iniziativa legislativa a tal proposito è arrivata in una delle Commissioni del Senato a inizio 2008 ma non passò mai, poiché dopo poco tempo cadde il Governo allora in carica e l'attenzione si spostò su altri temi.

Ho sempre ottenuto dei bei voti, ma all'ultimo compito mi è andata male: come me, anche quasi tutta la classe ha preso l'insufficienza. E' vero che in questi casi la verifica può essere annullata e ripetuta?

No, nessuna legge lo prevede. Se l'insegnante è particolarmente disponibile, magari ve la farà ripetere... ma non è assolutamente previsto da alcuna norma!

Un nostro professore ha detto che nelle interrogazioni e/o verifiche darà come voto massimo l'otto. Può farlo?

No, il voto massimo è il 10.  
Anche perché, considerando  
come voto massimo un numero  
inferiore al 10, si andrebbe a  
“sballare” tutta la media dello  
studente ai fini  
dell'assegnamento dei crediti  
scolastici.

Si può vietare di andare in  
bagno?

Assolutamente no, nemmeno  
durante un compito in classe. Il  
riferimento, ancora una volta,  
dev'essere il buon senso.

Esiste un diritto all'intervallo?

Ebbene sì, esiste. L'intervallo è un diritto e deve durare almeno 10 minuti. Si fa riferimento all'art. 17, lettera F, della circolare ministeriale n. 105/75.

Ci avevano promesso che quest'anno avremmo fatto una gita (o visita d'istruzione), invece ora hanno cambiato idea. Non è un nostro diritto la gita?


No. La gita e la visita d'istruzione sono sicuramente dei bellissimi momenti da vivere. Tuttavia il problema principale è trovare gli accompagnatori, docenti del corso che portano gli studenti in gita sotto la propria responsabilità (art.2048 C.C., integrato dall'art.61 L 312/80): se mancano questi, la gita salta.

In base a cosa uno studente può non essere ammesso all'esame di Stato (*ex maturità*)?

Se ottiene anche solo una valutazione inferiore al 6 in pagella, o se ha la condotta insufficiente (art. 6 DPR 122/09).

Può un insegnante - durante l'anno - dirmi che verrò bocciato?

Dipende. Se è categoricamente impossibile che lo studente sia promosso (per esempio, se è stato assente più del limite massimo di ore consentite), sì, può farlo. Se invece la frase è utilizzata come minaccia al fine di ingenerare un timore nello studente, non solo l'insegnante non può permettersi di dirla, ma può anche essere querelato per minaccia. Lo insegna la Corte di Cassazione Penale sez. IV, con la sentenza n. 36700 dell 24/09/08.



Vado particolarmente bene a scuola e vorrei diplomarmi il prima possibile. Che cosa posso fare?

Se al termine del quarto anno non si hanno valutazioni inferiori all'otto (condotta compresa), e nei due anni precedenti (in seconda e in terza) non si è stati bocciati e si sono avuti voti non inferiori al sette (con la condotta non inferiore all'otto), si può chiedere di essere direttamente ammessi all'esame di Stato. In queste valutazioni non si tiene conto dell'insegnamento della religione.

E' possibile smembrare una classe?

Sì, per ragioni di sicurezza, se la grandezza dell'aula non rispetta i requisiti stabiliti dalla normativa o se il numero di studenti è troppo elevato.

## Il riassunto in 5 punti

◀ Il cellulare non può essere utilizzato durante le lezioni.

◀ Nessun docente può perquisire uno studente, a meno che ci siano situazioni di particolare urgenza e gravità.

◀ Con la media ottenuta dalla terza alla quinta si guadagnano crediti per l'esame: concorre in questa media anche il voto in condotta.



Lo sciopero non è un diritto previsto per gli studenti, tant'è che la relativa assenza va sempre e comunque giustificata.



L'obbligo di frequenza prevede che ogni studente debba essere presente almeno ai  $\frac{3}{4}$  delle lezioni.

3

Fare il rappresentante

2 RVP100

465 3 RVP100



Nelle scuole superiori non spesso ci sono associazioni studentesche, che sono invece ben radicate nel mondo universitario. Tuttavia la normativa ci dà indicazioni su come crearle. Innanzitutto a cosa può servire un'associazione studentesca? A tutto quello che ha a che vedere con gli studenti: organizzare incontri culturali o feste d'istituto, incontri pomeridiani o serate in discoteca. Sono le singole associazioni a darsi uno statuto, indicando le finalità che perseguono. I DPR 567/96 e 156/99 prevedono che le associazioni studentesche possano costituirsi depositando semplicemente copia degli accordi degli associati all'Istituto: l'istituto non può far pagare nulla per questo. La presidenza - o direzione, che dir si voglia - dev'essere affidata a uno studente maggiorenne. Questi tipi di associazione rientrano nella categoria di quelle non riconosciute, e l'amministrazione è regolata secondo gli accordi.

Per quanto riguarda la rappresentanza degli studenti, ce ne sono di tre tipi.

Il livello più basso è il rappresentante di classe. Consiste, essenzialmente, nell'intermediare tra i propri compagni e il corpo docente e amministrativo della scuola. Per esempio, quindi, si può parlare dei problemi riscontrati con certi insegnanti, dei libri di testo comprati ma mai utilizzati...e così via. L'elezione dei rappresentanti di classe è molto semplice e avviene normalmente nel giro di qualche ora. Gli studenti che lo desiderano, possono proporsi alla propria classe come candidati. Normalmente le scuole danno spazio ai ragazzi per esporre la propria candidatura e presentare un eventuale programma. Passata questa prima fase, si prosegue con il voto. Per ricordare quante persone si possono votare, in queste elezioni come nelle altre scolastiche, c'è una

regolina facile da ricordare: si può votare per la metà delle persone che saranno elette. Essendo due i futuri rappresentanti di classe, ogni ragazzo scriverà su un apposito biglietto che gli sarà consegnato il nome dello studente che intende votare. Si può votare chiunque: non solo chi si è candidato, ma anche gli altri, o se stessi.

Il livello intermedio di rappresentanza degli studenti è quello d'istituto. Sono questi i famosi rappresentanti d'istituto, quelli che più di tutti gli altri devono battersi per portare avanti le volontà dei compagni: sono in 4 nelle scuole con più di 500 studenti, 3 nelle altre. Visto il particolare rilievo di questo incarico, l'elezione è anche più difficile. Gli studenti, per presentarsi, devono preparare un fascicolo contenente una lista di nomi di candidati, che possono essere massimo il doppio di quelli che saranno eletti, e le firme dei presentatori della lista. I primi,

ovviamente, sono quelli che potranno essere votati. I secondi, invece, sono dei ragazzi (elettori) che non sono candidati e che devono certificare la candidatura: è una formalità, non dà responsabilità o impegni. L'unica cosa importante è che certifichino una sola lista.

C'è inoltre la possibilità di assegnare un nome alla lista dei candidati e la possibilità di presentare il proprio programma nelle varie classi. Occasione da sfruttare a pieno, perché una buona lista, per vincere, deve avere un buon programma. I candidati devono inoltre essere preparati, per evitare che portino avanti battaglie impossibili da vincere, come per esempio l'aula fumatori, inutile, costosa e diseducativa. Leggi inerenti alla scuola, regolamento d'istituto, piano dell'offerta formativa: sono tutte cose da sapere.

## Domanda & Risposta



**Vorrei candidarmi a rappresentante d'istituto, ma faccio prima / seconda / terza. Posso farlo lo stesso?**

Certamente. L'abitudine a vedere rappresentanti di quarta o di quinta è dovuta solo al fatto che solitamente loro sono in grado di muoversi meglio e/o hanno più conoscenze tra i banchi di scuola. Può candidarsi qualsiasi studente, di qualsiasi età e di qualsiasi classe.

Una particolare situazione dei rappresentanti d'istituto c'è nel caso dei minorenni: i rappresentanti che non hanno raggiunto i 18 anni non hanno potere di voto quando si parla di acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librerie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni.

Tra gli eletti in consiglio d'istituto, vengono scelti anche i membri della Giunta esecutiva: ci sarà una persona a rappresentare ogni componente collettiva (oltre al dirigente scolastico e il direttore amministrativo). Spettando un posto anche agli studenti, è bene scegliere al meglio il ragazzo: un consiglio su tutti è che sia maggiorenne, per permettergli di votare a ogni argomento. La Giunta ha il solo scopo di preparare il materiale per il consiglio d'istituto, come per esempio predisporre il bilancio.

## Per approfondire



Una delle domande che mi è stata fatta più spesso è questa: *"Voglio candidarmi a rappresentante d'istituto, mi puoi dare dei consigli su cosa posso proporre?"*. La mia risposta, anche se per alcuni risulterà deludente, è che non esistono consigli. Non esiste qualcosa di universalmente valido per convincere i ragazzi. L'unico suggerimento che posso dare è di rimanere con i piedi per terra: è inutile proporre un'aula fumatori a scuola, tanto non si farà mai. Cercate invece qualche spunto tra le pagine di questo libro, su qualcosa di più semplice, per cui potete davvero fare qualcosa. A scuola viene richiesto il contributo scolastico fingendolo obbligatorio? A scuola le classi sono sovraffollate? Questi sono i problemi per cui vale la pena spendere tempo. E così la vostra campagna elettorale risulterà più credibile e autorevole.

Il terzo livello di rappresentanza è quello degli studenti in consulta provinciale. Quest'organismo è stato istituito nel 1996 con DPR n. 567 (ulteriori modifiche con DPR 156/99), ed è importante perché ha a disposizione una

percentuale che va dal 7 al 15% di un fondo economico specifico della provincia, stanziato annualmente dal Ministero dell'Istruzione. Nella Consulta sono eletti due studenti per scuola, e anche in questo caso le candidature sono formalizzate tramite liste che possono contenere massimo il doppio dei futuri eletti, quindi quattro persone.

L'incarico dei rappresentanti di classe e d'istituto dura un anno, quello dei rappresentanti in consulta provinciale due. A livello d'istituto e di provincia è possibile votare solo una lista, senza esprimere alcuna preferenza verso i candidati. Capiremo ora, nel prossimo paragrafo, quale differenza ci sarà tra il voto ai candidati o alla lista.

## Lo scrutinio e l'elezione

Gli studenti raramente sanno come funziona lo scrutinio, e come fare a invalidare i voti. Partiamo dal primo argomento: come si fa a sapere, una volta che tutti hanno votato, chi è eletto? Si utilizza il sistema proporzionale. Per spiegare questo sistema al meglio, però, facciamo un esempio di risultato elettorale.

| <b>Lista 1</b><br>Voti: 250 | <b>Lista 2</b><br>Voti: 500 | <b>Lista 3</b><br>Voti: 100 |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Jessica: 200<br>voti        | Mario: 180<br>voti          | Simone: 12<br>voti          |
| Michele: 170<br>voti        | Giuseppe: 10<br>voti        | Valentino: 5<br>voti        |
| Giulia: 40 voti             | Marta: 89 voti              | Altri con 0                 |

|                     |                     | voti |
|---------------------|---------------------|------|
| Emanuele: 0<br>voti | Guido: 53<br>voti   |      |
|                     | Andrea: 3<br>voti   |      |
|                     | Elena: 27<br>voti   |      |
|                     | Matteo: 7<br>voti   |      |
|                     | Graziano: 1<br>voti |      |

Per capire chi si guadagnerà i seggi da rappresentante d'istituto (ma lo stesso vale anche per la consulta provinciale) utilizziamo ora il metodo del quoziente Hare: dobbiamo innanzitutto prendere nota dei voti ricevuti da ogni lista, per poi calcolarne i quozienti ottenuti

dividendo per uno, per due, per tre e per quattro. Il risultato lo vediamo qui sotto nella tabella.

| <b>Quozienti<br/>delle liste</b> | <b>Lista 1<br/>Voti:<br/>250</b> | <b>Lista 2<br/>Voti:<br/>500</b> | <b>Lista 3<br/>Voti:<br/>100</b> |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Voti / 1                         | <b>250</b>                       | <b>500</b>                       | 100                              |
| Voti / 2                         | 125                              | <b>250</b>                       | 50                               |
| Voti / 3                         | 83,3                             | <b>166,7</b>                     | 33,3                             |
| Voti / 4                         | 62,5                             | 125                              | 25                               |

Adesso i quattro seggi si assegnano ai quattro quozienti più alti. In questo caso i più alti sono 500 (lista 2), 250 (lista 1 e 2) e 166,7 (lista 2). Pertanto 3 seggi sono assegnati alla lista 2 e uno

alla lista 1: nessuno invece per la lista 3. Per sapere i nomi dei rappresentanti ora è tutto molto semplice: basta riprendere in mano i voti dei singoli candidati e prenderemo il più votato nella lista 1 e i tre più votati nella lista 2. Jessica, Mario, Marta e Guido sono i nuovi rappresentanti d'istituto, nel nostro esempio.

## Domanda & Risposta



**Durante lo spoglio dei voti delle elezioni ho il dubbio che ci sia stata qualche irregolarità. Cosa posso fare?**

Puoi presentare un ricorso scritto alla commissione elettorale (chiedi al dirigente scolastico chi sono i componenti di questa commissione), entro 5 giorni dallo spoglio.

**Quale differenza c'è tra votare la lista o i candidati?** Votando la prima, l'elettore contribuisce alla vittoria di un gruppo sugli altri,

senza influire sull'elezione delle persone candidate. Votando invece i candidati, il voto è automaticamente esteso anche alla lista e, pertanto, oltre a scegliere quale gruppo di persone preferisce, dà qualche possibilità in più a una o due persone di essere elette. Da notare che nelle votazioni scolastiche non è valido il voto disgiunto, che molti fanno: non si può cioè votare una lista dando la preferenza al candidato di una lista differente. Tornando al nostro esempio, non posso votare la Lista 1 e scegliere Giuseppe come rappresentante.

Poiché può capitare che l'elezione di un rappresentante sia contesa fino all'ultimo voto, è bene sapere che l'OM n. 215/91, all'articolo 43, prevede alcune regole importanti valide durante lo scrutinio con cui è possibile invalidare i voti.

5. Se l'elettore ha espresso preferenze per candidati di

lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista e non le preferenze.

6. Se, invece, l'elettore ha espresso nel relativo spazio preferenze per candidati di una lista senza contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale essi appartengono.

7. Se le preferenze espresse sono maggiori del numero massimo consentito, il presidente del seggio procede alla riduzione delle preferenze, annullando quelle eccedenti [hanno la meglio i nominativi che precedono gli altri nell'ordine di lista]

8. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.

9. Il presidente del seggio deve cercare di interpretare la volontà dell'elettore, sentiti i membri del seggio, in modo da procedere all'annullamento delle schede soltanto in casi estremi e quando sia veramente impossibile determinare la volontà dell'elettore o quando la scheda sia contrassegnata in modo tale da rendere riconoscibile l'elettore stesso.

Queste poche regole possono essere molto importanti per riuscire a ottenere quella piccola differenza di voti che può diventare

determinante. Sta ai rappresentanti presenti durante lo scrutinio impararle e contestare i voti qualora non siano regolari.

## Le assemblee degli studenti

Questo è sicuramente un tema molto caro ai più, non solo perché le assemblee sono delle amate distrazioni dalle ore di lezione, ma anche perché in pochi sanno che i Dirigenti Scolastici hanno ben pochi poteri per negarle. Veniamo al dunque: è il DPR 416 del 1974, agli articoli 42, 43 e 44, a prevedere le modalità di riunione, con alcune modifiche apportate in seguito dal DL 297/94. Quali tipi di assemblee possono essere fatte? Essenzialmente due, di classe o d'istituto. Tuttavia, nel secondo caso, ci sono delle particolarità: pensate a scuole molto numerose, in cui non è possibile riunire tutti gli studenti insieme, vuoi perché i locali dell'istituto sono troppo piccoli o perché gli studenti veramente troppo numerosi. In questo caso la legge prevede la riunione di classi parallele: se nella stessa scuola ci sono più indirizzi, i rappresentanti

d'istituto potrebbero riunirsi prima con tutti quelli di un corso e poi con tutti quelli di un altro. Oltre a queste forme di assemblea d'istituto c'è anche il comitato studentesco, che riunisce i rappresentanti d'istituto con tutti quelli di classe.

Le assemblee, di classe o d'istituto che siano, sono consentite per legge una volta al mese: quella di classe può durare due ore, quella d'istituto un'intera giornata scolastica. Durante l'anno non è consentito fissare l'assemblea sempre lo stesso giorno e, se si desiderasse fare un secondo incontro nello stesso mese, lo si può organizzare dopo l'orario scolastico, se vi è la disponibilità dei locali. Non è possibile riunirsi nell'ultimo mese di lezioni e, cosa importante, chiunque può assistere all'assemblea: il dirigente scolastico, un suo delegato o chiunque del corpo docenti.

La convocazione dell'assemblea d'istituto, secondo la legge, avviene su richiesta della maggioranza del comitato studentesco (ove presente) o del 10% degli studenti: per comodità, però, spesso i Dirigenti Scolastici accordano la richiesta anche solo dei rappresentanti d'istituto. In ogni caso, nei giorni precedenti all'assemblea, è necessario presentare il giorno e le ore di convocazione e l'ordine del giorno della stessa.

Sempre in merito alle assemblee d'istituto, c'è infine un'ultima pratica poco frequente nelle scuole. L'assemblea di istituto dovrebbe darsi un regolamento che, una volta redatto, dev'essere presentato per conoscenza al consiglio d'istituto: a prevederlo è l'art. 14 del DL 297/94, ma non essendoci sanzioni di nessun tipo per chi non lo fa, spesso è trascurato. Ci si attiene così esclusivamente alle regole dettate dalla legge.

Nella pagina seguente vediamo un esempio di modulo per la richiesta di assemblea di classe. Lo stesso può essere utilizzato anche per le assemblee di istituto, a patto di sostituire - ovviamente - il termine “classe” con “istituto”.



\_\_\_\_\_ , \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Al dirigente scolastico

OGGETTO: assemblea di classe

Gent.mo dirigente scolastico,

La presente per comunicarle che vorremmo unirici in assemblea di classe il giorno \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ dalle ore \_\_\_ . \_\_\_ alle ore \_\_\_ . \_\_\_ .

L'assemblea avrebbe il seguente ordine del giorno:

- [elenco puntato dei motivi dell'assemblea]

- \_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi  
evenienza.

Ringraziando per l'attenzione, porgiamo  
cordiali saluti.

I Rappresentanti degli studenti

*[firme dei rappresentanti]*

## Come produrre documenti

Per produrre documenti da discutere, in consiglio d'istituto come in qualsiasi altro organo al di fuori della scuola in futuro, è necessario seguire alcune semplici regole.

Facciamo un passo indietro per cercare di rendere il più facile possibile questa spiegazione. Quando il dirigente scolastico invia ai rappresentanti il foglio di convocazione del consiglio d'istituto, è sempre presente un ordine del giorno. Come abbiamo visto nelle pagine precedenti, l'ordine del giorno è necessario anche per fissare un'assemblea di classe o d'istituto. Che cos'è però, più precisamente, l'ordine del giorno? E' l'elenco – in ordine, dal primo all'ultimo - degli argomenti che saranno discussi durante l'incontro. Solitamente come ultimo punto si inserisce “varie ed eventuali”, in

modo da poter permettere la discussione su qualsiasi tema esca durante l'incontro senza che fosse stato previsto.

Per essere sicuri di poter parlare dei propri problemi in consiglio d'istituto, bisogna preparare le proprie proposte e consegnarle al dirigente scolastico (sarebbe meglio al presidente del consiglio d'istituto, ma non sempre questo è facilmente raggiungibile): solo così vedrete i vostri problemi discussi seriamente, come per esempio avviene per tutti quelli dei professori. Queste vostre proposte devono avere la forma di una lettera, con qualche piccola differenza. Come nella lettera, si inizia con luogo e data, destinatari e, come oggetto, specifichiamo che si tratta di un “ordine del giorno”. La parte successiva, non obbligatoria, si chiama preambolo: qui si riportano tutte le leggi cui si fa riferimento nel

documento. Completata anche questa, non ci rimane che formalizzare la richiesta al consiglio d'istituto, e firmare il documento prodotto. Si badi bene che l'ordine del giorno non per forza deve avere una proposta formulata completamente: si può rimandare la discussione su un tema proprio al consiglio d'istituto, per valutare insieme agli altri componenti la soluzione migliore. Nella pagina che segue un esempio di ordine del giorno.



\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_

Al presidente del consiglio d'istituto e al  
dirigente scolastico

OGGETTO: proposta di ordine del giorno

Gent.mo presidente del consiglio d'istituto,  
Gent.mo dirigente scolastico,

La presente per richiedere di discutere,  
durante il prossimo consiglio d'istituto, di  
\_\_\_\_\_ e di  
votarne l'eventuale approvazione.

Ringraziando per l'attenzione, porgiamo  
cordiali saluti.

I Rappresentanti degli studenti in CdI

*[firme dei rappresentanti]*

## Domande e risposte

La nostra classe, o il nostro istituto, vorrebbe svolgere attività di ricerca, di seminario o di lavoro in gruppo, però nessun professore la concede. Come possiamo fare?

Le ore destinate all'assemblea possono essere sfruttate anche per queste attività.

Nella mia scuola siamo meno di 500 studenti, ma sono stati eletti comunque quattro rappresentanti d'istituto. Cosa succede ora?

Niente, quest'anno ormai rimangono i quattro rappresentanti. Dal prossimo anno se ne voteranno solo più tre, però.

A un consiglio d'istituto possono partecipare persone esterne?

Sì, ma solo gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medici, psico-pedagogici e di orientamento. In ogni caso non hanno diritto di voto.

E' stato fissato un consiglio d'istituto durante un'ora di lezione a cui non posso mancare.

◀ Come faccio ad andare in consiglio?

Il consiglio d'istituto può essere fissato solo in orario extra-scolastico. Pertanto in questo caso bisogna parlare col dirigente scolastico per far spostare l'appuntamento.

Quello che accade durante i consigli di classe non ci viene mai riferito. Che cosa possiamo fare?

I due studenti, come anche i due genitori, rappresentanti hanno diritto a partecipare (anche attivamente) ai consigli di classe. Sono loro che vi possono informare di ogni argomento di cui s'è parlato.

Da un anno ero rappresentante nella consulta provinciale ma ora mi sono diplomato. Che cosa accade?

Poiché l'incarico è biennale ed essendosi diplomati non si è più studenti della scuola, verrà nominato rappresentante il primo studente non eletto della propria lista d'elezione. Quello che, tra i non eletti della propria lista, aveva preso più voti.

In consiglio d'Istituto, votando una proposta, siamo risultati metà favorevoli e metà contrari.

La proposta è stata approvata o no?

In caso di parità, prevale il voto del presidente del consiglio d'istituto. Se lui ha votato favorevolmente, la proposta è approvata. A prevederlo è l'art. 37 del D.Lgs. 297/94.

## Il riassunto in 5 punti

Ogni classe elegge due rappresentanti, mentre ogni istituto ne elegge (solitamente) quattro.

Sono previsti anche rappresentanti degli studenti nella Giunta Esecutiva e nella Consulta Provinciale.

Per assegnare i seggi ai rappresentanti d'Istituto e a quelli nella Consulta Provinciale, si utilizza il metodo del quoziente Hare.

In caso di dubbi di irregolarità durante lo spoglio, si può presentare ricorso per riconteggiare i voti.

La legge prevede nei dettagli modalità e numero di assemblee che possono essere richieste dagli studenti.

4

Vivere a scuola

2 RUP100

465

3 RUP100



Avere dei diritti a scuola non vuol dire solo essere rispettati e vantare dei privilegi verso altre persone. Vuol dire dover trattare le altre persone con lo stesso rispetto che si esige per sé e credo che un capitolo intitolato "Vivere a scuola" non possa che cominciare con **un consiglio**: considerate sempre le varie tematiche trattate in questo libro con umanità e tatto. La scuola dev'essere un luogo sereno e accogliente, e querelare o condannare qualcuno al primo errore commesso potrebbe ostacolare questo clima che si va cercando. Per ogni problema che può sorgere parlo dei responsabili a cui potete fare riferimento: provate a risolvere sempre con le buone maniere, magari con una discussione a quattr'occhi o una lettera. Solo se queste soluzioni risultassero inutili è bene prendere in considerazione soluzioni più drastiche. Ricordate inoltre di non usare mai le leggi a vostro vantaggio per evitare o limitare lo studio:

anche io, per quanto mi sia fatto odiare dai miei professori, ero un piccolo secchione. Quello che imparate oggi vi servirà più avanti, quando non avrete più il tempo di prendere i libri in mano per ricordare una formula di matematica o l'analisi del periodo.

In questo capitolo analizzeremo i problemi di igiene e sicurezza che spesso sono presenti nelle scuole; parleremo dei soldi che le scuole chiedono agli studenti senza averne diritto; scopriremo inoltre quali sono le sanzioni disciplinari che possono essere date ai professori quando violano i diritti degli studenti.

## Requisiti minimi delle scuole

Pochi ne sono a conoscenza, ma le scuole hanno dei parametri precisi da rispettare in modo da garantire un ambiente accogliente e sicuro. Queste informazioni, in buona parte messe insieme da Mimmo Didonna del Codacons, sono state estrapolate dal DM 18/12/75, dal DM Interno 26/08/92, dalla L 23/96 e dal DPR 81/2009. Per iniziare si possono considerare innanzitutto il **numero minimo e massimo di studenti** per classe. Per legge, le aule dovrebbero ospitare 27 studenti, che con l'aggiunta di eventuali studenti in eccedenza possono arrivare fino a 30. Tuttavia il dirigente scolastico ha il potere di variare del 10% questi limiti: questo vale a dire che può portare le classi a essere composte da un minimo di 25 studenti a un massimo di 33 studenti. E pensare che prima del DPR 81/2009 il limite massimo di studenti per classe era di 25!

Interessanti anche le **dimensioni dell'istituto**, calcolabili tramite o il numero di classi o quello di studenti. I dati sono estremamente variabili a seconda del tipo di istituto, pertanto si deve fare riferimento alle tabelle che seguono.

| N°<br>classi | N°<br>alunni | Liceo<br>classico  |                    | Liceo<br>scientifico |                    |
|--------------|--------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
|              |              | mq /<br>class<br>e | mq /<br>alun<br>no | mq /<br>class<br>e   | mq /<br>alun<br>no |
| 10           | 250          | 242                | 9.70               | 261                  | 10.45              |
| 11           | 275          | -                  | -                  | -                    | -                  |
| 12           | 300          | -                  | -                  | -                    | -                  |
| 13           | 325          | -                  | -                  | -                    | -                  |

|    |     |     |      |     |       |
|----|-----|-----|------|-----|-------|
| 14 | 350 | -   | -    | -   | -     |
| 15 | 375 | 229 | 9.17 | 253 | 10.13 |
| 16 | 400 | -   | -    | -   | -     |
| 17 | 425 | -   | -    | -   | -     |
| 18 | 450 | -   | -    | -   | -     |
| 19 | 475 | -   | -    | -   | -     |
| 20 | 500 | 215 | 8.60 | 255 | 10.20 |
| 21 | 525 | -   | -    | -   | -     |
| 22 | 550 | -   | -    | -   | -     |
| 23 | 575 | -   | -    | -   | -     |
| 24 | 600 | -   | -    | -   | -     |
|    |     |     |      |     |       |

|    |     |     |      |     |      |
|----|-----|-----|------|-----|------|
| 25 | 625 | 206 | 8.23 | 239 | 9.56 |
| 26 | 650 | -   | -    | -   | -    |
| 27 | 675 | -   | -    | -   | -    |
| 28 | 700 | -   | -    | -   | -    |
| 29 | 725 | -   | -    | -   | -    |
| 30 | 750 | 195 | 7.80 | 219 | 8.76 |
| 31 | 775 | -   | -    | -   | -    |
| 32 | 800 | -   | -    | -   | -    |
| 33 | 825 | -   | -    | -   | -    |
| 34 | 850 | -   | -    | -   | -    |
| 35 | 875 | 197 | 7.87 | 215 | 8.63 |
|    |     |     |      |     |      |

|    |      |     |      |     |      |
|----|------|-----|------|-----|------|
| 36 | 900  | -   | -    | -   | -    |
| 37 | 925  | -   | -    | -   | -    |
| 38 | 950  | -   | -    | -   | -    |
| 39 | 975  | -   | -    | -   | -    |
| 40 | 1000 | 187 | 7.48 | 209 | 8.36 |
| 50 | 1250 | 176 | 7.03 | 221 | 7.86 |
| 60 | 1500 | 166 | 6.65 | 183 | 7.33 |

| <b>N°<br/>cla<br/>ssi</b> | <b>N.<br/>alu<br/>nni</b> | <b>Istituto<br/>magistra<br/>le</b> | <b>Ist.<br/>tecnico<br/>commerc<br/>iale</b> | <b>Ist.<br/>tecnico<br/>geometri<br/>ale</b> |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|--|
|                           |                           | mq<br>/                             | mq<br>/                                      | mq<br>/                                      |
|                           |                           | mq<br>/                             | mq<br>/                                      | mq<br>/                                      |



|    |     |     |          |     |          |     |           |
|----|-----|-----|----------|-----|----------|-----|-----------|
| 17 | 425 | -   | -        | -   | -        | -   | -         |
| 18 | 450 | -   | -        | -   | -        | -   | -         |
| 19 | 475 | -   | -        | -   | -        | -   | -         |
| 20 | 500 | 227 | 9.0<br>8 | 231 | 9.2<br>3 | 257 | 10.<br>28 |
| 21 | 525 | -   | -        | -   | -        | -   | -         |
| 22 | 550 | -   | -        | -   | -        | -   | -         |
| 23 | 575 | -   | -        | -   | -        | -   | -         |
| 24 | 600 | 220 | 8.8<br>0 | -   | -        | -   | -         |
| 25 | 625 | -   | -        | 227 | 9.0<br>9 | 271 | 10.<br>86 |
| 26 | 650 | -   | -        | -   | -        | -   | -         |

|    |     |     |          |     |          |     |           |
|----|-----|-----|----------|-----|----------|-----|-----------|
| 27 | 675 | -   | -        | -   | -        | -   | -         |
| 28 | 700 | 211 | 8.6<br>5 | -   | -        | -   | -         |
| 29 | 725 | -   | -        | -   | -        | -   | -         |
| 30 | 750 | -   | -        | 209 | 8.3<br>7 | 251 | 10.<br>03 |
| 31 | 775 | -   | -        | -   | -        | -   | -         |
| 32 | 800 | 215 | 8.6<br>0 | -   | -        | -   | -         |
| 33 | 825 | -   | -        | -   | -        | -   | -         |
| 34 | 850 | -   | -        | -   | -        | -   | -         |
| 35 | 875 | -   | -        | 196 | 7.8<br>2 | 251 | 10.<br>02 |

|    |          |     |          |     |          |     |          |
|----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|
| 36 | 900      | 204 | 8.1<br>7 | -   | -        | -   | -        |
| 37 | 925      | -   | -        | -   | -        | -   | -        |
| 38 | 950      | -   | -        | -   | -        | -   | -        |
| 39 | 975      | -   | -        | -   | -        | -   | -        |
| 40 | 100<br>0 | 195 | 7.8<br>2 | 190 | 7.6<br>2 | 250 | 9.9<br>8 |
| 50 | 125<br>0 | -   | -        | 178 | 7.1<br>4 | 229 | 9.1<br>7 |
| 60 | 150<br>0 | -   | -        | 168 | 6.7<br>3 | 215 | 8.6<br>2 |

L'altezza all'interno delle aule e degli uffici dev'essere di almeno 3 metri e ogni studente, nella propria classe, deve avere a disposizione

1,96 mq netti. Partendo proprio da quest'ultimo dato possiamo capire che sebbene la scuola rispetti le dimensioni minime, deve anche garantire che le classi più numerose siano più spaziose. Da considerare i pericoli che si potrebbero correre in caso di evacuazione d'emergenza, qualora non vengano rispettati questi limiti.

Di grande interesse è anche la **temperatura** che deve essere mantenuta nelle aule: 20° C, con l'approssimazione di due gradi. Ciò vuol dire che potrà oscillare tra i 18° e i 22° C. Anche se la legge ci fornisce questo dato molto interessante, è bene prenderlo con estrema cautela. Nei mesi caldi è ovvio che la temperatura non verrà mai mantenuta così bassa, in quanto pochissime scuole sono dotate di condizionatore. Inoltre anche nella mezza stagione ci possono essere problemi di temperatura dovuti al fatto che il

riscaldamento può essere acceso solo in alcuni mesi previsti dalla legge (DPR 412/93, integrazioni del DPR 551/99). Qui di seguito trovate i periodi in cui possono essere tenuti accesi gli impianti di riscaldamento:

Zona B: Dal 1 Dicembre al 31 Marzo – Calabria e Sicilia.

Zona C: Dal 15 Novembre al 31 Marzo – Campania, Puglia e Sardegna.

Zona D: Dal 1 Novembre al 15 Aprile – Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Toscana e Veneto.

Zona E: Dal 15 Ottobre al 15 Aprile – Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lombardia, Molise, Piemonte, Trentino, Umbria e Valle d'Aosta.

Altre caratteristiche, estremamente interessanti, sono però di difficile verifica per gli studenti. L'umidità, per esempio, dev'essere compresa tra il 45 e il 55%. La luminosità sui tavoli da disegno

e sulle lavagne dev'essere di 300 lux e il livello di rumorosità massima continua può essere di massimo 35 dB.

## Tasse, contributi volontari e... raggiri

Chiariamo fin da subito: la tassa è quel pagamento obbligatorio che è dovuto in cambio di un servizio da parte di un ente pubblico (nel nostro caso, la scuola); il contributo volontario è invece quella donazione volontaria fatta da chi ne ha desiderio. Vale a dire che il primo è obbligatorio pagarlo, sennò non ci si può iscrivere a scuola; il secondo nasce invece dalla nostra generosità. La differenza tra questi due tipi di pagamenti, purtroppo, non sempre viene evidenziato nelle scuole che, sfruttando la disinformazione di studenti e famiglie, talvolta cercano di aumentare i fondi a propria disposizione.

L'oggetto della contesa è il cosiddetto **“contributo scolastico”**. “Un'erogazione

liberale”, lo definisce la legge (L40/07). In realtà in molte scuole si dice solo che è un contributo, senza ricordare che è volontario, e si fornisce allo studente un vero e proprio tariffario per sapere quanto dev'essere versato. Cifre che partono da alcune decine di euro, per arrivare anche a 200€ a studente: solitamente, però, i tariffari includono cifre dai 50 ai 100 €. Poiché le speculazioni sul contributo scolastico hanno toccato tantissime scuole, è stata attivata una grande campagna di informazione sia da parte delle associazioni di consumatori sia da parte di Skuola.net. Il quadro emerso è sconcertante: in alcune scuole, chi si è rifiutato di pagare si è visto addirittura bianchettare i voti sul tabellone di fine anno o impossibilitato a prender parte alle gite organizzate dalla scuola. Questo perché non tutti i Dirigenti Scolastici si sono detti d'accordo sul significato della legge. Tuttavia, a chiarire ogni dubbio, è intervenuto per primo

l'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna con lettera protocollata n. 3928/e25, spiegando che *“le istituzioni scolastiche [...] non risultano titolari di autonomo potere impositivo di tasse e contributi”*.

### Per approfondire

Il fatto che il contributo scolastico non sia obbligatorio viene previsto dall'art. 1, comma 5, e dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; dal comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; dalla nota ministeriale prot. 312 del 20 marzo 2012; dalla nota ministeriale prot. 593 del 7 marzo 2013.

**Come si fa però a capire qual è il contributo scolastico?** Semplice. La scuola che tenta di farlo pagare a tutte le famiglie darà allo studente due bollettini da pagare. Uno, con importo intorno ai 21€ (da cui si è esenti con reddito basso), è destinato all'Agenzia delle Entrate:

questa è la normale tassa che si paga allo Stato. E' invece l'altro il “contributo scolastico”, intestato alla propria scuola e solitamente senza esenzioni in base al reddito. Nella pagina successiva vediamo un esempio di modulo di richiesta del contributo scolastico.

**Che cosa fare, però, se si fosse già pagato?** C'è la possibilità di scaricare il 19% del pagamento dalla dichiarazione dei redditi se avete pagato tramite banca o ufficio postale.

MODALITA' DI PAGAMENTO  
TASSE E CONTRIBUTI SCOLASTICI  
PER L'A.S. 2008/09

CLASSI PRIME

TUTTI gli iscritti alla classe prima, a esclusione dei diversamente abili, devono pagare

Euro 55,00

sul c/c xxxxxx intestato a Istituto  
d'Istruzione Superiore xxxxxx

indipendentemente dal reddito e dal merito dell'esame di licenza media.

I ripetenti devono pagare

Euro 100,00

sul c/c xxxxxx intestato a Istituto

d'Istruzione Superiore xxxxxx

indipendentemente dal reddito.

CLASSI SECONDE - TERZE - QUARTE -  
QUINTE

TUTTI gli iscritti a queste classi, a esclusione  
dei diversamente abili, devono pagare

Euro 100,00

sul c/c xxxxxx intestato a Istituto  
d'Istruzione Superiore

indipendentemente dal reddito.

## Sanzioni disciplinari per i docenti

Fino a qui abbiamo messo al centro di ogni argomento sempre e solo lo studente. Abbiamo volutamente escluso approfondimenti su docenti, dirigente scolastico e il resto del personale perché ci porterebbero lontani dal tema centrale di questo testo. Tuttavia, dopo tutte le leggi e i diritti analizzati fino a ora - con le rispettive responsabilità in sede civile e penale - vale la pena approfondire anche quelle che possono essere le sanzioni disciplinari per i docenti. Può un dirigente scolastico licenziare un docente? Se l'insegnante non rispetta i miei diritti di studente, cosa gli spetta? Proviamo a riassumere tutte le sanzioni nella seguente tabella.



| Sanzione                                    | Competenza                                  | La sanzione è inflitta per...  |
|---|---|--|
| Avvertimento scritto                        | Dirigente scolastico                        | Mancanze lievi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio (art. 492 D.Lgs. 297/94)  |
| Censura                                     | Dirigente scolastico                        | Mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio (art. 493 D.Lgs. 297/94)  |
| Sospensione dall'insegnamento fino a 1 mese | Dirigente scolastico<br>se fino a 10 giorni | - Atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio -<br>Violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | ni,<br>Uffic<br>io<br>prov<br>vedi<br>ment<br>i<br>disci<br>plina<br>ri se<br>da<br>11<br>gior<br>ni a<br>un<br>mese | pubblicità - Avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza (art. 494 D.Lgs. 297/94)  |
| Sospensione da 3 giorni fino a 3 mesi in proporzione all'entità del risarcimento | Dirig<br>ente<br>scola<br>stico<br>se da<br>3 a<br>10<br>gior<br>ni,<br>Uffic  | - Condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   | <p>io<br/>prov<br/>ved<br/>iment<br/>i<br/>disci<br/>plina<br/>ri se<br/>da<br/>11<br/>gior<br/>ni<br/>fino<br/>a 3<br/>mesi</p> | <p>individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54 D.Lgs. 165/2001 (art. 55 sexies comma 1 D.Lgs. 165/2001)</p>   |
| <p>Sospensione fino al massimo di 15 giorni</p> | <p>Dirig<br/>ente<br/>scola<br/>stico<br/>se<br/>fino<br/>a 10<br/>gior<br/>ni,<br/>Uffic<br/>io</p>                             | <p>- Avere rifiutato, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente ovvero rendere dichiarazioni false</p> |

|   |  |   |
|---|--|---|
|   | <p>provvedimenti disciplinari se da 11 a 15 giorni</p> | <p>o reticenti (art. 55 bis comma 7 D.Lgs. 165/2001)</p>  |
| <p>Sospensione dall'insegnamento da oltre 1 mese a 6 mesi</p> | <p>Ufficio provvedimenti disciplinari</p>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nei casi previsti per la sospensione fino a un mese qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità</li> <li>- Uso dell'impiego ai fini di interesse personale</li> <li>- Atti di violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola e per concorso negli stessi atti</li> </ul> |

|  |                                    |  |
|--|------------------------------------|--|
|  |                                    | - Abuso di autorità<br>(art. 495 D.Lgs. 297/94)  |
| Sospensione dall'insegnamento di 6 mesi e successiva utilizzazione permanente in compiti diversi dall'insegnamento | Ufficio provvedimenti disciplinari | - Condanna a pene detentive non inferiori nel massimo a tre anni<br>- Pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori<br>(art. 496 D.Lgs. 297/94)   |
| Destituzione   | Ufficio provvedimenti disciplinari | - Per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione<br>- Per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie<br>- Per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrare o tenute in deposito, o per concorso |

|   |                     |  |
|---|---------------------|--|
|   |                     | <p>negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commesi da altri operatori della medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell'esercizio delle funzioni, o per concorso negli stessi</li> <li>- Per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio</li> <li>- Per gravi abusi di autorità</li> </ul> <p>(art. 498 D.Lgs. 297/94)</p> |
| <p>Licenziamento disciplinare con preavviso</p> | <p>Ufficio prov</p> | <p>- Assenza priva di valida giustificazione superiore a tre nell'arco di un biennio</p>   |

|   |   |  |
|---|---|--|
|   | <p>vedimenti disciplinari</p>             | <p>o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio</li> </ul> <p>(art. 55 quater D.Lgs. 165/01)</p> |
| <p>Licenziamento disciplinare senza preavviso</p> | <p>Ufficio provvedimenti disciplinari</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Falsa attestazione della presenza in servizio</li> <li>- Falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressione di carriera</li> <li>- Reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o</li> </ul>  |

moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui

- Condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro (art. 55 quater D.Lgs. 165/01)

Come si fa ad arrivare a queste sanzioni disciplinari? Dipende innanzitutto dalla gravità della sanzione.

In caso di sospensione dal servizio fino a un massimo di 10 giorni, tutto parte ufficialmente con una contestazione scritta del dirigente scolastico, il quale convocherà l'insegnante (con

un preavviso di almeno 10 giorni) per dargli modo di difendersi ed eventualmente raccoglierà prove a sostegno dell'accusa. Entro 60 giorni dalla contestazione scritta, il dirigente scolastico dovrà decidere la sanzione o, in alternativa, archiviare il procedimento (lasciando impunito l'insegnante).

Nel caso di una sanzione invece più grave, pari almeno a 11 giorni di sospensione, l'iniziativa parte dall'ufficio per i procedimenti disciplinari. In questo caso il dirigente scolastico entro 5 giorni dalla scoperta dell'infrazione segnala tutto all'ufficio per i procedimenti disciplinari, che entro 40 giorni dalla notifica dell'infrazione del docente ne contesta il comportamento. In questo caso la convocazione dell'insegnante dovrà avere un preavviso minimo di 20 giorni. Entro 120 giorni da quando ha scoperto l'infrazione, l'ufficio deciderà se punire o no l'insegnante, ed

eventualmente con quale sanzione.

## Domande e risposte

Ho pagato il contributo scolastico senza sapere che fosse obbligatorio. Posso averlo indietro?

La legge non prevede tale possibilità, ma solo perché nessuno dovrebbe imporre come obbligatorio quello che in realtà è un contributo volontario. Si può richiedere al dirigente scolastico la restituzione, seguendo come traccia la lettera riportata nella pagina successiva. Nel caso in cui non venisse restituita la somma versata si può ricorrere per vie legali chiedendo la restituzione della cifra (ed eventuali danni), poiché si era stati tratti in inganno dalle indicazioni della scuola, che lo fingeva obbligatorio.

Nel momento del ritiro del diploma, oltre ai 15€, mi è stato chiesto di pagare anche un altro bollettino, destinato alla scuola. E' obbligatorio?

No. In alcune scuole è capitato che provassero a guadagnare una decina d'euro anche sopra al ritiro del diploma con varie scuse, ma non è assolutamente obbligatorio. Rientra teoricamente nella definizione del contributo scolastico, e ci si può comportare di conseguenza.



\_\_\_\_\_ , \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Al dirigente scolastico

OGGETTO: richiesta di rimborso del contributo scolastico

CONSIDERATO che la L40/07 (c.d. Legge Bersani) prevede il contributo scolastico come "un'erogazione spontanea";

CONSIDERATO che quello di cui Lei è Dirigente è un istituto di istruzione pubblico, che per legge non risulta titolare di autonomo potere impositivo di tasse e contributi;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Istruzione si è espresso più volte sul tema, con nota n. 312 del 20/03/12 e nota n. 593 del 07/03/13;

CONSIDERATO altresì che quando mi è stato richiesto il pagamento del contributo scolastico non solo non mi è stato detto che fosse volontario, ma sembrava addirittura fosse obbligatorio al fine dell'iscrizione scolastica;

### RICHIEDO

La totale restituzione della somma da me versata all'istituto scolastico, in quanto non era mia intenzione donare un contributo facoltativo. Le ricordo che la somma da me versata è di \_\_\_\_ €.

Ringraziando per l'attenzione, porgo cordiali saluti.

*[Nome e cognome, con firma]*


## Il riassunto in 5 punti

Di norma, le classi devono essere composte da un minimo di 27 a un massimo di 30 studenti.

Le aule devono avere un'altezza minima di 3 metri e devono avere una superficie minima di 1,96 mq/studente.

La temperatura in aula dovrebbe essere compresa tra i 18 e i 22° C. Tuttavia la scuola non può decidere per conto suo quando accendere il riscaldamento.

Il contributo scolastico è volontario e pertanto si può tranquillamente decidere di non pagarlo, anche se la scuola lo richiedesse fingendolo obbligatorio.



Come per gli studenti, anche per gli insegnanti esistono sanzioni disciplinari.

5

Il "Mi hanno detto che"

2 RVP100

465 3 RVP100



Uno dei problemi maggiori per uno studente che prova a informarsi sui suoi diritti, oltre alla ricerca materiale delle leggi che lo riguardano, consiste anche nel non basarsi sulle voci che si sono sentite circolare.

I Ministri dell'Istruzione che si susseguono sono esposti politicamente e, così, c'è sempre chi preferirebbe un'altra persona o un altro partito al suo posto. Quale metodo migliore per attaccarlo, se non mettendo in giro false voci? Oggi poi, con Facebook, le informazioni girano molto rapidamente, e anche una bufala riesce a diffondersi in poche ore. Nel 2009, per esempio, si era alzato il polverone intorno al Ministro Gelmini, rea di voler abolire le vacanze estive, bloccare Msn e Facebook, e introdurre delle multe per gli studenti che usano il cellulare a scuola. Nell'estate 2014, invece, è stata la volta del Ministro Giannini: su Facebook è circolata

un'immagine in cui si riporta una dichiarazione del Ministro, che avrebbe voluto abolire l'educazione fisica a partire dal 2015. Queste voci - neanche a dirlo - erano completamente inventate.

## Per approfondire

La potenziale viralità di queste notizie è enorme. Cercando su Google "gelmini vacanze estive" si trovano 107.000 risultati: ovviamente non tutti sono collegati alla notizia bufala, ma comunque buona parte sì. La difficoltà nello "smascherare" una notizia simile sta proprio nel fatto che si propaga troppo in fretta: la rabbia (che proverebbe chiunque nel leggere che le sue vacanze stanno per accorciarsi) è infatti la principale emozione che porta le persone a condividere le notizie sui *social network*. Pochi controllano se è vera, ma molti cliccano "Condividi".

Chi inventa queste voci? Potenzialmente chiunque. Più facile che sia qualcuno che vuole far odiare un politico che non gli è simpatico, o

qualcuno che, per ottenere qualche visita in più sul suo sito, decide di creare una notizia eclatante. Pensate che queste invenzioni hanno portato addirittura a una manifestazione, durante il periodo di carica di Gelmini! Come fare allora a capire se una voce che arriva all'orecchio è giusta o sbagliata? Provate a seguire questi tre passaggi.

**Passaggio 1: innanzitutto si può fare una ricerca su internet.**

Provate a *googlare* le informazioni in vostro possesso. Se nella voce che vi è giunta si parlava anche del numero della legge (o della proposta di legge), provate a inserirlo, vi sarà sicuramente d'aiuto. Se la voce che vi era giunta era vera, troverete sicuramente qualche articolo di giornale online, con dettagli forse anche difficili da comprendere a una prima lettura. Se si tratta invece di una bufala, troverete forse solo

qualche blog poco autorevole che ne parla, e qualche pagina sui *social network*. A distanza di qualche giorno troverete molto probabilmente anche qualche articolo che “svelerà” la bufala.

### **Passaggio 2: si possono cercare fonti istituzionali.**

Se la legge di cui si dubita è ipoteticamente appena stata approvata (o appena entrata in vigore), si troverà sicuramente qualcosa sul sito internet del Ministero dell'Istruzione, con tanto di spiegazione per chiarire cosa è stato cambiato: il sito è visitabile all'indirizzo [www.istruzione.it](http://www.istruzione.it). Nella *home page* cliccate su Istruzione ed eccovi nella pagina in cui si parla delle scuole superiori.

### **Passaggio 3: controllate cosa fanno - e cos'hanno fatto - i nostri Parlamentari.**

Nel caso in cui invece si parli solo di una proposta di legge, o ci si voglia informare per

conto proprio sull'attività che viene svolta in Parlamento in merito alla scuola, si può accedere al sito [www.camera.it](http://www.camera.it). Questo sito risulterà sicuramente meno immediato di quello ministeriale, in quanto in queste pagine si trova tutta l'attività svolta dalla nostra Camera dei Deputati. Se vi interessa sapere cosa si sta facendo in merito alla scuola, per esempio, cliccate su “documenti” nel menu orizzontale e poi, tra le aree tematiche sulla destra, su “Scuola, università e ricerca”. A questo punto, sotto le aree tematiche, comparirà un nuovo menu chiamato “temi”: qui trovate i vari argomenti che si stanno portando avanti, spiegati nei dettagli. Se preferite, potete anche orientare in modo differente la vostra ricerca. Potete cercare un determinato progetto di legge tramite l'apposito modulo di ricerca, o potete vedere l'intera attività svolta da un parlamentare: se siete interessati a quest'ultimo caso cliccate sulla

voce “deputati”, quindi cercate il nome che vi interessa e, infine, clic su “attività svolta”. Vi si aprirà una pagina con tutti i documenti presentati dal Parlamentare. Stessa cosa potete farla sul sito del Senato.

Questi tre passaggi sono gli unici che possono darvi la certezza di quello che state cercando. Ho cercato di metterli in ordine di facilità di consultazione, dal più facile al più difficile: inutile dire che quello che risulta più difficile è anche quello più completo e affidabile.

# Conclusione

Nella scorsa edizione del libro raccontavo la storia di com'è nato questo libro e di come ho cominciato ad approfondire questo argomento durante i miei studi alle scuole superiori. Non voglio annoiare ulteriormente con questo racconto: tuttavia, se qualcuno fosse interessato, può trovarlo nel blog dedicato a questo libro, [dirittistudenti.it](http://dirittistudenti.it).

Avete dei dubbi che il libro non vi ha chiarito? State vivendo una situazione delicata e avete bisogno di suggerimenti? State per affrontare un consiglio d'istituto particolarmente caldo? **Io e Elena siamo a vostra disposizione.** Potete contattarci tramite il sito [dirittistudenti.it](http://dirittistudenti.it).

Vorrei concludere questo libro chiedendovi **un piccolo favore**. Le prime pagine di questo libro sono state scritte nel 2008: sono diversi anni che

lo porto avanti con l'aiuto di tantissime persone, e né io né loro abbiamo mai guadagnato un solo centesimo con questa attività. Vi chiedo una cosa molto semplice: di far girare la voce, di far sapere anche ai vostri amici che esiste questo libro. Che vogliate farlo di persona a voce, o condividendolo online, a voi la scelta. Nel secondo caso potete utilizzare questi pulsanti.



Passando ai **ringraziamenti**, il primo va a Elena Lauretti, la giurista che mi succedette sul forum di Skuola.net: senza di lei non avrei più ripreso in mano questo libro, e senza il suo aiuto questo aggiornamento sarebbe stato molto più carente nei contenuti. Il secondo grazie va al Prof. Luca Piergiovanni, per cui nutro profonda stima e a cui ho chiesto di curare la prefazione. Mai mi

sarei aspettato delle frasi così belle e sentite: sono rimasto molto colpito ed emozionato. Se qualcuno dei lettori non sapesse chi è Luca, consiglio la piacevole lettura del suo blog [Chocolat3B](#). Grazie a Daniele Zeri, sia per le fotografie sia per l'aiuto nella realizzazione della copertina: il ringraziamento va esteso anche al Dirigente Scolastico del liceo "Piero Martinetti" di Caluso, Prof. Daniele Vallino, insieme agli studenti che hanno posato. Un grazie va anche all'Ing. Daniele Grassucci, al Prof. Franco Gaboardi e all'On. Paolo Grimoldi: quando ho incontrato difficoltà nell'affrontare un argomento, loro hanno saputo indirizzarmi sulla strada giusta. Grazie anche ai giovani Cristian e Fernando per l'entusiasmo con cui hanno accolto la prima edizione del libro, aiutandomi nella correzione, stampandolo per i propri compagni di scuola e facendomi partecipare ad assemblee d'istituto: a loro va anche un augurio per gli

studi universitari. Un grazie lo devo inoltre ad Alessio Icardi, per i suggerimenti che mi hanno consentito di rendere questa nuova edizione più accattivante dal punto di vista grafico. Potrei fare altri ringraziamenti, ma risulterebbero banali. Mi limito allora a ringraziare ancora voi, per aver letto questo libro fino all'ultima riga.

## Fonti normative

|               |               |            |
|---------------|---------------|------------|
| RD 965/24     | DPR 567/96    | DM 42/07   |
| RD 1398/30    | L 23/96       | DM 139/07  |
| RD 262/42     | DPR 249/98    | DPR 235/07 |
| DPR 416/74    | DPR 156/99    | DPR 268/07 |
| DPR 412/93    | DPR 551/99    | L 40/07    |
| D.Lgs. 297/94 | D.Lgs. 165/01 | DPR 122/09 |
| L 273/95      | L 296/06      | DPR 81/09  |

## Fonti giuridiche

Tar del Veneto, sent. 1110/05

Corte Cassazione, sent. 33847/07

Corte Cassazione, sent. 36700/08

Corte Europea, 18/03/11

Tribunale di Terni, sent. 122/13

Corte Cassazione, sent. 47183/13

## Sitografia

[Camera.it](http://Camera.it)

[Codacons.it](http://Codacons.it)

[Flcgil.it](http://Flcgil.it)

[Istruzione.it](http://Istruzione.it)

[Senato.it](http://Senato.it)

[Skuola.net](http://Skuola.net)